

Costruzioni e Legno
FILLEA CGIL

MANUALE SULLA NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

a cura di Clemente Elia

“... Lampedusa appare all’orizzonte ... quella che affiora dal mare non è soltanto un’isola. Per migliaia e migliaia di uomini e donne è il mito della propria vita. È l’illusoria statua della libertà dell’Unione Europea. La mostruosa dea che decide a caso, nella sua roulette diurna e notturna, chi vive e chi muore. Lampedusa è il volto contemporaneo di Circe. E come la maga di Ulisse, fa ancora prigionieri tra gli eroi che la sfidano dal mare...”

“... davanti a questo cancello finiscono i nobili sentimenti dell’umanità. Quel sentir comune che ci unisce come individui liberi di pensare. Che non fa differenze tra gli uomini e le donne. E dimentica cosa sono. Amici o nemici. Connazionali o stranieri. Cittadini o clandestini ... oltre questo cancello entrano in scena gli accordi di Stato. Le menzogne dei loro governi. Il tradimento dei loro parlamentari. Grazie a questo cancello verde non siamo più individui. Ma siamo quello che siamo ...”

“... Il mondo dei migranti è irraggiungibile dalla terra dei ricchi ...”

(“BILAL – Viaggiare, lavorare, morire da clandestini” – Fabrizio Gatti)

supervisione di Ada Lorandi

INDICE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI	pag. 7
• Definizioni.....	pag. 8
• Convenzione applicativa dell'Accordo Schengen e Codice Frontiere Schengen.....	pag. 10
• La normativa: ambito di applicazione.....	pag. 11
• Diritti e doveri del cittadino straniero.....	pag. 12
- Diritti fondamentali	
- Rapporti con la pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive e certificazioni)	
- Diritti in materia civile e verifica della condizione di reciprocità	
- Trattamento in materia di lavoro	
- Diritti riservati ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e/o di altre tipologie di permesso di soggiorno	
- Diritti di partecipazione alla vita pubblica	
- Obblighi del cittadino straniero	
CAPITOLO II - MODALITA' DI INGRESSO IN ITALIA	pag. 17
• Ingresso in Italia.....	pag. 18
• Il visto di ingresso.....	pag. 21
• Il reingresso in Italia.....	pag. 24
• Ingresso per turismo.....	pag. 25
• Ingresso per formazione professionale e tirocinio formativo.....	pag. 25
• Il respingimento alla frontiera.....	pag. 26
CAPITOLO III - MODALITA' DEL SOGGIORNO IN ITALIA	pag. 27
• Il permesso di soggiorno.....	pag. 28
• Richiesta del permesso di soggiorno.....	pag. 28
• Principali tipologie di permesso di soggiorno.....	pag. 29
• Rilascio del permesso di soggiorno.....	pag. 30
- Caratteristiche del permesso di soggiorno	
- Dichiarazione di presenza per soggiorni di breve durata	
- Diritti del cittadino straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno	
- Durata del permesso di soggiorno	
• Rinnovo del permesso di soggiorno.....	pag. 34
- Tempi e requisiti	
- Permesso di soggiorno per lavoro	
- Permesso di soggiorno per turismo	
- Espulsione	
- Permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica	
- Modalità di presentazione della richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno	
- Diritti del cittadino straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno	
• Revoca del permesso di soggiorno e rifiuto del rinnovo.....	pag. 37
• Utilizzabilità del permesso di soggiorno.....	pag. 39
• Convertibilità del permesso di soggiorno.....	pag. 40
• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.....	pag. 43

- Cittadini stranieri in possesso di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro stato membro.....pag. 45
- Espulsione.....pag. 46

CAPITOLO IV - INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO.....pag. 48

- Aspetti Generali.....pag. 49
 - La programmazione annuale dei flussi di ingresso per motivi di lavoro
 - I titoli di prelazione (programmi di formazione nei paesi di provenienza)
 - I visti di ingresso per motivi di lavoro
 - Le ragioni che non consentono l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
 - Lo Sportello Unico Immigrazione
 - Le modalità di presentazione della domanda di rilascio del nulla-osta al lavoro
- Contratto di Soggiorno.....pag. 52
- Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.....pag. 54
 - Modalità e procedure per l'ingresso per lavoro subordinato: domanda e rilascio del nulla-osta
 - Ingresso in Italia e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 - Durata del permesso di soggiorno
 - Rinnovo del permesso di soggiorno
 - Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e stato di disoccupazione
 - Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 - Trattamento in materia di lavoro
 - I titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di un lavoro subordinato
 - Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato stagionale.....pag. 59
 - Modalità e procedure per l'ingresso per lavoro stagionale
 - Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
 - Conversione del permesso di soggiorno
 - Forme di previdenza ed assistenza
 - Assistenza sanitaria
- Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.....pag. 61
 - Modalità e procedure per l'ingresso per lavoro autonomo
 - Rilascio del visto d'ingresso
 - Rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno
 - Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
 - I titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di lavoro autonomo
 - Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- Casi particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.....pag. 63
 - Quando è consentito
 - Procedure per la richiesta e il rilascio del nulla-osta
 - Il nulla-osta al lavoro ed il permesso di soggiorno: aspetti generali
 - Ingresso di lavoratori stranieri dipendenti di imprese o organizzazioni operanti in Italia
 - Distacco di lavoratori stranieri (contratti di appalto e prestazione di servizi)

CAPITOLO V - INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

- Condizioni generali.....pag. 71
- Ingresso al seguito.....pag. 72
- Ricongiungimento familiare dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria73

- Procedure.....pag. 74
- Rilascio del visto e dimostrazione dei rapporti di parentela.....pag. 74
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari.....pag. 74
- Tutela giurisdizionale.....pag. 76
- Familiari stranieri di cittadini dell'UE.....pag. 76

CAPITOLO VI - LA CIRCOLAZIONE ED IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA.....pag. 79

- Ambito di applicazione.....pag. 80
- Diritto di circolazione nell'UE.....pag. 81
- L'ingresso.....pag. 81
- Il respingimento.....pag. 81
- Dichiarazione di presenza.....pag. 81
- Diritto di soggiorno fino a tre mesi.....pag. 82
- Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.....pag. 82
- Ricorsi.....pag. 85
- Mantenimento del diritto di soggiorno.....pag. 85
- Conservazione e mantenimento del diritto di soggiorno da parte dei familiari.....pag. 86
- Diritto di soggiorno permanente.....pag. 86
- Diritti riconosciuti ai cittadini UE ed ai loro familiari.....pag. 87
- Assistenza sanitaria per il soggiorno in Italia.....pag. 87
- Limitazioni all'ingresso e al soggiorno.....pag. 87
- Allontanamento per cessazione delle condizioni richieste per il soggiorno in Italia.....89
- Familiari stranieri di cittadini dell'Unione Europea.....pag. 89
- Cittadini neocomunitari.....pag. 89

CAPITOLO VII - SICUREZZA SOCIALE.....pag. 91

- Aspetti generali.....pag. 92
- Pensioni.....pag. 93
- Assegno sociale.....pag. 93
- Benefici per gli invalidi civili.....pag. 94
- Le convenzioni e gli accordi di sicurezza sociale.....pag. 95
- Assegno per il nucleo familiare.....pag. 96
- Indennità di disoccupazione.....pag. 97
- Rimpatrio e trattamento pensionistico del lavoratore straniero.....pag. 97
- Cassa integrazione Guadagni, Indennità di mobilità e Indennità per la Tubercolosi.....98
- Indennità di malattia.....pag. 98
- Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.....pag. 99
- Assegno di maternità concesso dai Comuni.....pag. 99
- Assegno di maternità dello Stato.....pag. 100
- Carta acquisiti.....pag. 100

CAPITOLO VIII – DETRAZIONI FISCALI.....pag. 101

- Detrazioni fiscali.....pag. 102

CAPITOLO IX - ASSISTENZA SANITARIA.....pag. 103

- Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri.....pag. 104
 - Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
 - Iscrizione facoltativa (volontaria) al Servizio Sanitario Nazionale
 - Assistenza sanitaria per cittadini stranieri non iscritti al SSN
 - Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN
 - Cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti
 - Cittadini stranieri soggiornanti per cure mediche
- Assistenza sanitaria per i cittadini comunitari.....pag. 108
 - Soggiorno di durata inferiore a tre mesi
 - Soggiorno di durata superiore a tre mesi
 - Assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia non iscrivibili al SSN

CAPITOLO X – LA CITTADINANZA.....pag. 111

- Premessa.....pag. 112
- L’acquisto automatico della cittadinanza.....pag. 112
 - Per nascita
 - Per estensione del diritto ai figli minori
 - Per adozione
- L’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.....pag. 113
- La cittadinanza per matrimonio.....pag. 114
- La cittadinanza per naturalizzazione.....pag. 115
- Il riacquisto della cittadinanza.....pag. 116
- La perdita della cittadinanza.....pag. 116

APPENDICE.....pag. 118

Tabella dei Visti di Ingresso del Ministero Degli Esteri

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

DEFINIZIONI

- **CITTADINO STRANIERO:** è il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.
- **CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA:** cittadino che possiede la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
- **UNIONE EUROPEA:** è una istituzione sovranazionale di cui fanno parte: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
- **CITTADINI NEO-COMUNITARI:** cittadino di uno dei Paesi che sono entrati a far parte dell'UNIONE EUROPEA il 01.01.2007: Bulgaria e Romania.
- **APOLIDE:** persona che nessun Paese riconosce come proprio cittadino (CONVENZIONE relativa allo STATUS DEGLI APOLIDI stipulata a NEW YORK il 28.09.1954 e ratificata dall'Italia con la LEGGE 306/1962).
- **DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:** una domanda di protezione, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, che va presentata secondo le procedure previste dalla normativa italiana (Dlgs 251-2008; Dlgs 25-2008).
- **RIFUGIATO:** cittadino straniero che ha il timore fondato di essere perseguitato nel proprio paese per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica; e che, per questo motivo, si trova fuori dal territorio di cui ha la cittadinanza e non puo' o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, proprio a causa di tale timore. Lo stesso vale per l'apolide che, per lo stesso timore fondato, si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale [CONVEZIONE DI GINEVRA del 28/07/1951 (resa esecutiva dall'Italia con la Legge n. 722/1954), Dlgs 251-2008, Dlgs 25-2008].
- **STATUS DI RIFUGIATO:** il riconoscimento da parte dello Stato italiano a un cittadino straniero di essere un rifugiato (Dlgs 251-2008; Dlgs 25-2008).
- **PERSONA AMMISSIBILE ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA:** cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire grave danno; di conseguenza egli non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Paese a causa di tale rischio (Dlgs 251-2008; Dlgs 25-2008); lo stesso vale per l'apolide, riguardo al Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e nel quale correrebbe rischio effettivo.
- **STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA:** il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria (Dlgs 251-2008; Dlgs 25-2008).
- **VISTO di ingresso:** è l'autorizzazione che consente ai cittadini stranieri di fare ingresso nel Territorio Nazionale; è rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero (Dlgs 286-98; Dpr 394-99 modificato dal Dpr 334-2004; Decreto Ministro Affari Esteri 12.07.2000).

- **PERMESSO DI SOGGIORNO:** è il documento che autorizza il soggiorno in Italia del cittadino straniero e dell'apolide ed è strettamente legato alla motivazione del visto di ingresso (Dlgs 286-98; Dpr 394-99 modificato dal Dpr 334-2004).
- **PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (pds CE – slp):** è il titolo di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno da almeno 5 anni ed in possesso di altri requisiti previsti dalla normativa (Dlgs 286-98; Dlgs 3-2007; Dpr 394-99 modificato dal Dpr 334-2004).
- **SPAZIO SCHENGEN:** area territoriale costituita dai paesi che aderiscono all'Accordo di Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e **Islanda e Norvegia** (questi due ultimi appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE). Tutti questi paesi applicano le disposizioni previste dall'Accordo di Schengen, dalla relativa Convenzione di applicazione e dal Codice Frontiera Schengen. Invece, Cipro, Romania e Bulgaria non applicano ancora le disposizioni previste dall'Accordo di Schengen perché non hanno ancora messo in atto tutti quegli accorgimenti normativi e tecnici indispensabili per poter aderirvi. La Svizzera comincerà a far parte dello Spazio Schengen a partire dal 12.12.2008 con la soppressione dei controlli alle frontiere terrestri.
- **FRONTIERA ESTERNA:** è il perimetro esterno dello Spazio Schengen dalle cui frontiere lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.
- **FRONTIERA INTERNA:** sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi Schengen; i loro aeroporti adibiti ai voli interni allo Spazio Schengen; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dello Spazio Schengen, purché effettuati al di fuori di tali territori.
- **VALICHI DI FRONTIERA:** è il luogo attraverso cui è possibile fare ingresso in Italia o nello Spazio Schengen. Il cittadino di uno dei Paesi aderenti allo Spazio Schengen, o il cittadino straniero proveniente da una località interna allo Spazio Schengen, può varcare una delle frontiere interne dell'Italia senza che venga controllato, salvo eccezioni. Chiunque invece proviene da una località esterna allo Spazio Schengen, è tenuto ad attraversare una frontiera esterna ed è sottoposto ai controlli di frontiera previsti per esservi ammesso.

CONVENZIONE APPLICATIVA DELL'ACCORDO DI SCHENGEN
- CODICE FRONTIERE SCHENGEN (Regolamento CE 562-2006)

CONTENUTI

- Disposizioni generali

- Frontiere Esterne

- attraversamento delle frontiere esterne;
- condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi;
- effettuazione delle verifiche di frontiera;
- verifiche di frontiera sulle persone;
- sorveglianza di frontiera;
- respingimento;
- personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli stati membri;

- Frontiere Interne

- soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne;
- attraversamento delle frontiere interne;
- verifiche all'interno del territorio;
- ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne;

- Visti

- visti per soggiorni di breve durata (inferiore a 90gg per semestre);
- visti per soggiorni lunghi (superiore a 90gg);

- Condizioni di circolazione degli stranieri

- condizioni di circolazione nello SPAZIO SCHENGEN per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nei Paesi contraenti l'accordo;

- Titoli di soggiorno e segnalazioni della non ammissione nello SPAZIO SCHENGEN

- Misure di accompagnamento (espulsioni)

- Responsabilità (competenza) nazionale per l'esame delle domanda di asilo politico (1)

- Polizia e Sicurezza

- cooperazione tra le forze di polizia;
- assistenza giudiziaria in materia penale;
- estradizione;
- trasmissione dell'esecuzione delle sentenze penali;
- stupefacenti;
- armi da fuoco;

- Sistema informativo Schengen (SIS)

- istituzione del SIS;
- gestione e utilizzazione del SIS;
- protezione dati;

- Trasporto e circolazione

- Protezione dei dati di natura personale

LA NORMATIVA: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Testo Unico delle norme sull'immigrazione (Dlgs 286/98 modificato dalla Legge 189/2002) e il suo Regolamento di attuazione (Dpr 334/99 modificato dal Dpr 394/2004) **si applicano**, salvo quando diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi; questi cittadini vengono definiti dalla legge "cittadini stranieri".

Il Testo Unico **non si applica** ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo per quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Per i cittadini dell'Ue e dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) si applica il Dlgs 30/2007 come modificato dal Dlgs 32/2008.

LA NORMATIVA

CITTADINI STRANIERI

- **DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286**, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, successivamente modificato da una numerosi interventi normativi (di seguito indicato con la sigla T.U.)

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394**, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato dal **Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334** (di seguito riportato con la dicitura **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**)

CITTADINI COMUNITARI

- **DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N.30**, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, modificato dal **Decreto legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32**;

ASILO

- **LEGGE 28 FEBBRAIO 1990 N° 39**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, modificata da una serie di interventi normativi;

- **DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005, N.140**, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

- **DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2007, N.251**, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

- **DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2008, N. 25**, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, modificato dal **Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159** ;

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 2004, N. 303**, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

CITTADINANZA

- **LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91**, Nuove norme sulla cittadinanza;

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 OTTOBRE 1993, N. 572**, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, N. 362**, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana.

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO STRANIERO

• Diritti fondamentali

Allo straniero **comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato** (che sia regolarmente soggiornante oppure sprovvisto di titolo per soggiornare in Italia) sono garantiti i **diritti fondamentali della persona** previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti:

- si tratta di alcuni diritti tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, e ratificata con la Legge 4.08.1955 n° 848. Tali norme garantiscono a qualsiasi persona si trovi in Italia una serie di diritti (salvo alcune limitate restrizioni);
- tali diritti sono: il diritto alla vita, il divieto di tortura, di schiavitù e lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto ad un processo equo, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione, le libertà di riunione e di associazione, il diritto al matrimonio, il diritto ad un ricorso effettivo, la tutela della proprietà, il diritto all'istruzione, il divieto di pena detentiva per inadempimenti di obbligazioni contrattuali, il divieto di morte, il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, il diritto all'indennizzo in caso di errore giudiziario.

ISTRUZIONE SCOLASTICA

I minori stranieri presenti (quindi, anche privi di permesso di soggiorno) sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica (art. 38 comma 1 Testo Unico).

• Rapporti con la pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive e certificazioni)

Allo straniero e' riconosciuta **parità di trattamento** con il cittadino relativamente alla **tutela giurisdizionale** dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

- Lo straniero regolarmente soggiornante può utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** (ad esempio le autocertificazioni) di cui all'articolo 46 DPR 445/2000 (vedi il box riportato di seguito), limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, salvo che Testo unico o Regolamento prevedano l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
- Gli stati, fatti e qualità personali differenti da quelli suindicati sono documentati da **certificati** o attestazioni rilasciati dalla **competente autorità** dello Stato estero, **legalizzati** dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero e corredati di traduzione in lingua italiana, salvo che le Convenzioni Internazionali dispongano diversamente. In materia l'Italia ha sottoscritto alcune convenzioni internazionali tra le quali:

- la **Convenzione de l'Aja del 5.10.1961** riguardante l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri attraverso l'apposizione de l'APOSTILLE da parte dell'autorità preposta del Paese che rilascia il documento;
- la **Convenzione di Parigi del 27.09.1956** per il rilascio di alcuni estratti dello stato civile destinati all'estero;
- la **Convenzione di Vienna del 8.09.1976** relativa al rilascio di estratti plurilingue dello stato civile.

Articolo 46 Dpr 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- j) appartenenza a ordini professionali;
- k) titolo di studio, esami sostenuti;
- l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- m) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- o) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- p) stato di disoccupazione;
- q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- r) qualità di studente;
- s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- u) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- v) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- x) qualità di vivenza a carico;
- y) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- z) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

- Diritti in materia civile e verifica della condizione di reciprocità

Lo straniero **regolarmente soggiornante** gode dei **diritti in materia civile** attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia o il Testo unico dispongano diversamente.

Nei casi in cui la normativa sull'immigrazione o le convenzioni internazionali prevedano la **condizione di reciprocità**, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Di conseguenza:

- Nei soli casi in cui il Testo unico e le Convenzioni internazionali lo prevedano la verifica della **condizione di reciprocità per le persone fisiche straniere** viene effettuata dal MAE. Quest'ultimo predispone schede specifiche in merito che semestralmente vengono aggiornate, disponibili sul sito internet del MAE).
- L'accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
- Si procede alla verifica della condizione di reciprocità se il cittadino straniero è persona fisica priva di un titolo di soggiorno come quelli sopra indicati oppure è persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società ...).
- Sono **dispensati** dalla verifica della condizione di reciprocità:
 - ♦ i cittadini (persone fisiche e giuridiche) degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - ♦ i cittadini (persone fisiche e giuridiche) dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
 - ♦ i familiari (cittadini non appartenenti all'Ue) di cittadini di Paesi membri della Unione Europea, che soggiornino in Italia nel rispetto delle norme vigenti;
 - ♦ gli apolidi, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti nel territorio italiano da almeno tre anni;
 - ♦ i rifugiati, in applicazione dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni.

- Trattamento in materia di lavoro

- A tutti i **lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti** e alle loro famiglie la Repubblica Italiana garantisce **parità di trattamento** e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
- La parità non è prevista, invece, per quanto concerne l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione e in alcuni specifici settori del lavoro dove è impedita per legge l'assunzione di cittadini stranieri, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa sull'immigrazione.
- Il cittadino straniero titolare dello Status di Rifugiato è equiparato al cittadino appartenente all'Ue relativamente all'accesso al pubblico impiego.

- Diritti riservati ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e/o di altre tipologie di permessi di soggiorno.

I principali:

- **Diritto all'unità familiare** - Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal TU, agli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE-slp (ex **carta di soggiorno**) o di **permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno**, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
- **Assistenza sanitaria** - Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
 - gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
 - gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- **Assistenza sociale** - Gli stranieri titolari della **carta di soggiorno** o di (... **permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ...**)¹, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
- **Edilizia pubblica** - Gli stranieri titolari di **carta di soggiorno** e gli stranieri regolarmente soggiornanti **in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano** una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
- Diritti di partecipazione alla vita pubblica locale
 - Il cittadino straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale
 - Sono garantiti: la libertà di espressione, di riunione, di associazione di partecipazione a organi consultivi finalizzati a rappresentare i residenti stranieri a livello locale in riferimento a quanto stabilito dagli artt. 3, 4, 5 della Convenzione Europea per la partecipazione dello Straniero alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5.02.1992; l'Italia ha ratificato tale Convenzione con la Legge 8.03.1994 n° 203, ad eccezione dei capitoli che estendono il diritto di voto amministrativo ai cittadini stranieri.

¹ Vedi capitolo riguardante la sicurezza sociale

- Obblighi del cittadino straniero

Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Si segnalano alcuni aspetti della normativa riguardante i cittadini stranieri che vanno in tal senso:

- **ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti** di interesse dello straniero comunque denominati (ad esclusione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi), il permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione
- Il cittadino straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, **non esibisce, senza giustificato motivo**, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila;
- Tranne che nei casi di iscrizione o variazione anagrafica, i cittadini stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio entro i quindici giorni successivi, le **eventuali variazioni del proprio domicilio abituale**.
- I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la **dichiarazione di dimora abituale** nel comune dove risiedono entro sessanta giorni dal rinnovo (e non dalla data di scadenza) del permesso di soggiorno, fornendo la copia dello stesso. Durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione all'anagrafe non decade. Per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo del stesso titolo di soggiorno. La cancellazione dai registri anagrafici in caso di mancato rinnovo della predetta dichiarazione avviene dopo che è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio anagrafe, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.

CAPITOLO II

MODALITA' DI INGRESSO IN ITALIA

INGRESSO IN ITALIA

Modalità e requisiti

L'ingresso del cittadino straniero nel territorio dello stato può avvenire esclusivamente attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

L'ingresso è consentito al cittadino straniero quando:

- **possiede un passaporto valido o documento equipollente;**
 - il passaporto può essere: individuale o collettivo; oppure diplomatico, di servizio, ordinario. I documenti equipollenti al passaporto più diffusi sono il documento di viaggio per apolidi; il documento di viaggio per rifugiati; il titolo di viaggio e il lasciapassare. I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea per fare ingresso in Italia possono utilizzare la carta di identità del paese di cui sono cittadini;
- **possiede il visto di ingresso, salvo i casi di esenzione** (vedi “*Tabella dei Visti di Ingresso del Ministero degli Esteri*”, in appendice);
- **possiede la disponibilità di mezzi di sussistenza per il viaggio, per la durata del soggiorno – compresa la dimostrazione della disponibilità di una sistemazione alloggiativa - e salvo che l'ingresso in Italia avvenga per motivi di lavoro, il rientro in patria;**
- **possiede la documentazione che giustifichino lo scopo e le condizioni del viaggio;**
- **non sussistono nei confronti dell'interessato una delle cause ostative all'ingresso:**
 - aver riportato anche a seguito di patteggiamento, di una condanna:
 - per reati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 CPP;
 - per reati inerenti gli stupefacenti;
 - la libertà sessuale;
 - il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
 - per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che lo straniero interessato non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- non è stato segnalato ai fini della non ammissione anche in base agli Accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (“Accordo di Schengen”) ovvero espulso dal Territorio Nazionale, salvo abbia ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso.

L'ingresso nel territorio dello Stato è **comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera**, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di

Schengen, doganali e valutarî, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.

Dopo aver effettuato i controlli previsti, la Polizia di Frontiera del Paese dell'Area Schengen dove il cittadino fa ingresso appone **un timbro di ingresso sul passaporto**. Per gli attraversamenti delle frontiere interne all'area Schengen non è prevista l'apposizione di alcun timbro di ingresso da parte del singolo Paese in virtù dell'abolizione dei controlli previsto dall'Accordo di Schengen.

Lo straniero che non soddisfa tali requisiti è respinto alla frontiera e non gli viene data la possibilità di entrare in Italia.

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso il cittadino straniero deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura della provincia dove dimorerà.

Ingresso di breve durata

Nel caso in cui l'ingresso è previsto per un periodo di breve durata (non superiore a 90 giorni) per visite, affari, turismo e studio, la normativa stabilisce:

- che lo straniero che proviene direttamente da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, è tenuto a rendere la dichiarazione di presenza all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato presso il valico di frontiera utilizzato, dove la polizia di frontiera apporrà il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio;
- che lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, deve rendere la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, alla Questura della provincia in cui si trova utilizzando un apposito modulo; al cittadino straniero è rilasciata una copia della dichiarazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (*vedi al Capitolo III al paragrafo "Dichiarazione di presenza per soggiorni di breve durata"*).

REQUISITI DI INGRESSO E SOGGIORNO

Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa, **a tutti i cittadini stranieri che intendono entrare e soggiornare in Italia** sono richiesti sia al momento del rilascio del visto, sia all'ingresso nel territorio nazionale, sia al momento del rilascio del permesso di soggiorno:

- a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del Dlgs n. 286/1998 (*vedi tabella per la determinazione dei mezzi, qui di seguito*); la disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale.
- b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.);

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo allegata alla Direttiva del Ministro dell'Interno 1.03.2000.

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio	
	Un partecipante	Due o più partecipanti
	euro	euro
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva	269,60	212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera	44,93	26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa	51,64	25,82
Quota giornaliera a persona	36,67	22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa	206,58	118,79
quota giornaliera a persona	27,89	17,04

IL VISTO DI INGRESSO

È l'autorizzazione concessa agli stranieri per l'ingresso in Italia e nell'Area Schengen.

Il visto consiste in una “vignetta” adesiva apposta su di una pagina del passaporto e contiene gli elementi essenziali dell'autorizzazione all'ingresso e cioè la validità, i motivi e la durata.

Non è possibile rilasciare un visto di ingresso – tanto meno consentire una proroga di validità ad un visto precedentemente concesso – al cittadino straniero che si trovi già presente sul territorio nazionale.

Obbligo del visto

In linea di massima, i cittadini stranieri sono tenuti a munirsi del visto di ingresso.

Tutti i cittadini stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno, qualora soggiornino per periodi superiori a 90 giorni.

In alcuni casi i cittadini stranieri per entrare in Italia sono esenti da tale obbligo solo per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito, gara sportiva (vedi *Tabella dei Visti di Ingresso del Ministero degli Esteri*, in appendice).

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da un Paese che aderisce all'Accordo di Schengen può fare ingresso in Italia senza visto di ingresso esclusivamente per periodi di soggiorno non superiori a 90 giorni, purché il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro subordinato, autonomo e tirocinio.

I cittadini dell'Unione Europea non sono tenuti a munirsi del visto di ingresso per circolare e soggiornare all'interno dei Paesi dell'Ue.

Tipologia dei visti

I visti possono essere:

- **VISTI SCHENGEN UNIFORMI (VSU)**, che hanno una validità per il territorio di tutti i Paesi che aderiscono all'Area Schengen, validi per:
 - Transito aeroportuale (tipo A);
 - Transito (tipo B);
 - Soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C), fino al 90 giorni, con uno o più ingressi; queste tipologie di visto sono rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica del Paese aderente a Schengen, meta unica o principale del soggiorno
- **VISTI A VALIDITA' TERRITORIALE LIMITATA (VTL)**, sono validi solo per uno o alcuni Paesi Schengen espressamente indicati nel visto stesso

- **VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA O “NAZIONALI” (VN)**, validi per soggiorni superiori ai 90 giorni (tipo D), utilizzabili anche per più ingressi esclusivamente nel Paese Schengen indicato nel visto
- **VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA O “NAZIONALI”**, aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).

Il rilascio del visto

Il visto è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero; per i soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi (Accordo di SCHENGEN), dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

Nella domanda, il richiedente il visto – nella generalità dei casi - dovrà esibire documentazione riguardante:

- la finalità del viaggio (specificando il luogo di destinazione, il motivo e la durata del soggiorno);
- il tipo di visto richiesto;
- i mezzi di trasporto utilizzati per il viaggio di andata e di ritorno;
- la disponibilità dei mezzi per il sostentamento per il viaggio e il soggiorno, così come definiti dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.03.2000 (a chi fa ingresso per motivi familiari e di lavoro non è richiesto il possesso di questo requisito);
- le condizioni dell'alloggio;
- l'assistenza sanitaria (solo per determinate tipologie di visto).

Il Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 12.07.2000 ha definito le condizioni e i requisiti specifici necessari per l'ottenimento dei visti di ingresso, a seconda della loro motivazione. Si tenga presente che tale dispositivo non ha mai subito aggiornamenti in relazione alle modifiche a cui la normativa nazionale e comunitaria è stata sottoposta nel corso degli ultimi anni. Si rinvia alla tabella riassuntiva estratta dal sito del Ministero degli Esteri (*vedi Tabella dei Visti di Ingresso del Ministero degli Esteri*, in appendice).

La rappresentanza diplomatica a fronte di una richiesta di rilascio di un visto valuta il possesso dei requisiti da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla normativa per il visto richiesto e la documentazione prodotta; esegue infine una serie di verifiche inerenti la sfera della sicurezza.

La risposta (positiva o negativa) alla richiesta di rilascio di un visto avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. La norma stabilisce che il visto di ingresso per lavoro subordinato e per ricongiungimento familiare è rilasciato entro il termine di 30 giorni.

Il diniego del rilascio del VISTO deve essere comunicato dalla Rappresentanza diplomatica in una lingua comprensibile al cittadino straniero o in mancanza in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego del visto non deve essere motivato, salvo quando esso è richiesto per motivi di lavoro, studio, cure mediche, famiglia e ricongiungimento familiare. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

PAESI I CUI CITTADINI HANNO BISOGNO DEL VISTO PER ATTRAVERSARE LA FRONTIERA

- I cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

- I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:

Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

- I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

- I cittadini dei seguenti paesi sono soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale per l'Italia:

Afghanistan***, Bangladesh***, Colombia**, Eritrea*, Etiopia***, Ghana***, Iran***, Iraq***, Nigeria***, Pakistan***, Repubblica Democratica del Congo***, Senegal**, Somalia***, Sri Lanka***.

(*) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un visto o di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Membro della U.E. o da uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 Maggio 1992, da Canada, Svizzera e Stati Uniti d'America. (**) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Membro della Spazio Economico Europeo, da Canada, e Stati Uniti d'America. (***) esenti dall'obbligo di VTA qualora in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dai seguenti Paesi: IRLANDA, LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO o qualora in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato (da tradurre in inglese: "resident permits with unlimited right of return") dei seguenti Paesi: ANDORRA, CANADA, GIAPPONE, PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, SVIZZERA, STATI UNITI;

IL RE-INGRESSO IN ITALIA

I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno in corso di validità o di permesso di soggiorno CE di lungo periodo che fanno ritorno in Italia non sono tenuti a munirsi del visto di ingresso.

Pertanto, per il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo essere uscito, intende fare ritorno in Italia, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del titolo di soggiorno in corso di validità.

Non sono tenuti a munirsi di visto anche quei cittadini stranieri che escono dall'Italia e sono in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno o analoga ricevuta nel caso in cui abbia richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (*vedi al capitolo III, ai paragrafi "Diritti del cittadino straniero nelle more del rilascio del primo del permesso di soggiorno" e " Diritti del cittadino straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno "*).

Il cittadino straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente ad un'area in cui è possibile circolare liberamente (in particolare l'AREA SCHENGEN) è sottoposto ai controlli di frontiera. Sul suo passaporto è apposto il timbro di uscita da parte della Polizia di frontiera.

CHI NECESSITA DEL VISTO DI REINGRESSO

Il cittadino straniero che si trova all'estero e **il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni, e per il quale abbia chiesto il rinnovo** nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di VISTO DI REINGRESSO.

Quest'ultimo è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto.

Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo straniero **privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto**, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

INGRESSO PER TURISMO

Il **visto per turismo** consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del Dlgs n. 286/1998 (vedi tabella n°1); la disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale.
- b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.);
- d) polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.

Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovrà essere esibita una "dichiarazione d'invito" con la quale il dichiarante attesti la disponibilità di quanto riportato ai punti precedenti.

INGRESSO PER MOTIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINIO FORMATIVO

Il Testo Unico e il Regolamento di attuazione prevedono:

- che possano entrare in Italia cittadini stranieri che per finalità formative debbono svolgere un rapporto di tirocinio finalizzato al completamento di un percorso di formazione professionale;
- la possibilità di ingresso Italia per i cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, al conseguimento della certificazione delle competenze acquisite, di durata non inferiore ai 24 mesi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'interno e degli affari esteri, entro il 30 giugno di ogni anno, viene fissato il contingente annuale dei cittadini stranieri ammessi a svolgere i tirocini formativi e a frequentare i corsi di cui sopra.

I cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia possono convertire il permesso di soggiorno soltanto dopo la conclusione del corso di

formazione frequentato o del tirocinio svolto, prima della scadenza del permesso stesso e nei limiti della quota stabilita dal decreto flussi.

IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

La polizia di frontiera respinge (non ammette sul territorio nazionale) i cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza essere in possesso dei requisiti previsti per l'ingresso nel territorio dello Stato.

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; oppure quando, pur sottraendosi ai controlli di frontiera sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

Il respingimento non è previsto nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano le procedure riguardanti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e che prevedono l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

Contro il decreto di respingimento è possibile presentare un ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente.

Il cittadino straniero non può essere espulso o respinto:

- verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- verso uno Stato da dove rischia di essere inviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Quando non è possibile eseguire con immediatezza il respingimento, il questore dispone il trattenimento del cittadino straniero in un Centro di identificazione ed espulsione, quando è necessario:

- soccorrere lo straniero;
- effettuare accertamenti sulla sua identità o nazionalità;
- acquisire i documenti per il viaggio;
- per la mancanza del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo.

Il provvedimento di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione del cittadino straniero deve essere convalidato dal giudice di Pace.

Quando non è possibile il trattenimento nei sopra detti centri, il Questore ordina al cittadino straniero di lasciare l'Italia entro 5 giorni. Qualora, senza giustificato motivo, il cittadino non rispetti tale ordine è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

CAPITOLO III

MODALITA' DEL SOGGIORNO IN ITALIA

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Sono autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini stranieri:

- entrati regolarmente in Italia, che abbiano rispettato le disposizioni previste per l'ingresso e che si siano muniti di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato dalle autorità preposte;
- che siano in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il cittadino straniero munito di passaporto e di visto di ingresso – salvo i casi di esenzione - deve richiedere il permesso di soggiorno entro **otto giorni** lavorativi dal suo ingresso presso la QUESTURA del luogo in cui lo straniero dimorerà (si veda il paragrafo "*Modalità di presentazione della richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno*", di seguito in questo capitolo).

Oppure deve richiederlo presso lo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE presso la Prefettura del luogo in cui dimorerà in caso di ricongiungimento familiare o in caso d'ingresso per lavoro subordinato o stagionale.

Il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso.

Se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto di otto giorni lavorativi, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, il Prefetto **dispone la sua espulsione**.

Nella richiesta del permesso di soggiorno devono essere indicati:

- le proprie generalità e quelle di eventuali figli minori;
- il luogo di residenza all'estero;
- il luogo del soggiorno in Italia;
- il motivo del soggiorno;

I documenti da esibire sono:

- il passaporto o altro documento equipollente;
- la documentazione nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza;

La Questura può richiedere documentazione tesa a comprovare:

- l'esigenza del soggiorno per il tempo richiesto;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle persone a carico;
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio ...;

Per i richiedenti la protezione internazionale e per gli stranieri ammessi a soggiornare per protezione sociale o per protezione umanitaria/temporanea, il passaporto o documento

equipollente, la documentazione relativa ai mezzi di sostentamento, al rimpatrio e la disponibilità di un alloggio non sono richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno.

Per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno.

Disposizioni particolari sono previste per i cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia per periodi di soggiorno di breve durata per **visite, affari, turismo e studio** (vedi oltre).

I **cittadini stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea** che consente il soggiorno in Italia (che non sia il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), possono soggiornare in Italia fino ad un massimo di 90 giorni nell'arco di un semestre, senza la possibilità di svolgere una attività di lavoro. In questi casi, gli interessati sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore con le medesime modalità indicate sopra. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa (*si veda il paragrafo "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"*, di seguito in questo capitolo).

Lo straniero che richiede il rilascio del permesso di soggiorno è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Affidamento;
Apolidia;
Asilo politico;
Attesa riacquisto cittadinanza;
Cure mediche;
Gara sportiva;
Giustizia;
Lavoro autonomo;
Lavoro subordinato;
Lavoro subordinato per i casi particolari previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Lavoro subordinato-stagionale;
Lavoro subordinato - Attesa occupazione;
Minore età;
Missione;
Motivi familiari;
Motivi religiosi;
Motivi umanitari;
Protezione sussidiaria;
Residenza elettiva;
Ricerca scientifica;
Richiesta asilo (richiesta protezione internazionale);
Studio (se il soggiorno è superiore a 3 mesi);
Tirocinio-formazione professionale...

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura competente entro 20gg dalla presentazione della domanda. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (anche di tipo stagionale) è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno.

Per le modalità di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno si rinvia al paragrafo “*Modalità di presentazione della richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno*”, riportato di seguito.

Caratteristiche del permesso di soggiorno

- **Permesso di soggiorno elettronico (PSE)**

In applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (Ce) nr. 1030/2002 (modificato recentemente dal Regolamento Ce nr 380/2008) che ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (vedi la figura n° 1), dall’11 dicembre 2006, anche in Italia è stato adottato il permesso di soggiorno elettronico, nel caso in cui lo straniero soggiorni per periodi superiori ai 90 giorni. Tale documento consiste in una tessera magnetica provvista di un microchip e di una banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale; il permesso può contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa.

- **Permesso di soggiorno cartaceo**

Il permesso di soggiorno per soggiorni di **durata non superiore a 3 mesi**, ovvero rilasciato per **motivi** di giustizia, richiesta asilo, richiesta riconoscimento status di apolidia, cure mediche, minore età, attesa adozione (di minore con età inferiore a 14 anni), è in formato **cartaceo**.

- **Carta minori**

Per i figli minori di 14 anni è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno elettronico denominato CARTA MINORI che costituisce un allegato a quello dei genitori. Per i figli di età compresa tra i 14 e 18 anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo.

Dichiarazione di presenza per soggiorni di breve durata (per visite, affari, turismo e studio - Legge 68/2007)

Per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. La durata consentita per il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se previsto.

Il cittadino straniero che proviene direttamente da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, è tenuto a rendere la dichiarazione di presenza quando fa ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera dove la polizia apporrà il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

Il cittadino straniero che proviene direttamente da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, entro otto giorni dall'ingresso è tenuto a rendere al Questore della provincia dove intende dimorare la dichiarazione di presenza utilizzando un modulo appositamente predisposto; al cittadino straniero è

rilasciata una copia della dichiarazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Diritti del cittadino straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno

Per effetto della Direttiva del Ministro dell'Interno del 20.02.2007 e di alcune circolari ministeriali emanate in merito, il lavoratore che ha fatto ingresso per **lavoro subordinato** che:

- abbia presentato la domanda di rilascio del permesso allo Sportello Unico entro 8 gg. dall'ingresso;
- abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;
- sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico;
- sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato;

nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno:

- può esercitare l'**attività lavorativa** per cui ha ottenuto il nulla-osta; godere dei **diritti previdenziali**, incluso il diritto alle prestazioni di **disoccupazione**;
- può ottenere l'**iscrizione anagrafica**;
- può **isciversi al SSN**, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale;
- può sostenere gli esami di **guida** e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione che esibisca la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del primo permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla Questura.

Il cittadino straniero in possesso della ricevuta del permesso di soggiorno rilasciata dalle POSTE SPA attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del PRIMO permesso di soggiorno per **lavoro subordinato, lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare**, **nelle more del rilascio del primo permesso** di soggiorno, può fare ritorno nel Paese di origine e successivamente rientrare in Italia, a condizione che:


- l'uscita e il rientro in Italia avvengano con attraversamento dello stesso **valico di frontiera esterna**;
- **il viaggio non preveda il transito attraverso altri paesi SCHENGEN**;
- esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il **visto di ingresso** originariamente posseduto da cui si evinca il motivo del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la **ricevuta** attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio del permesso;
- la polizia di frontiera dovrà timbrare sia il passaporto sia la ricevuta, esibiti dal titolare all'atto dell'uscita e del rientro in Italia.

<p>NOTA BENE: Verificare periodicamente che il Ministero dell'Interno non abbia modificato tali condizioni.</p>
--



Lo straniero che ha fatto ingresso per **ricongiungimento familiare**, **nelle more del rilascio del primo permesso** di soggiorno, può ottenere l'**iscrizione anagrafica** purché esibisca la documentazione prevista dalla Direttiva di cui sopra.

Figura n° 1

«Permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi comprendente identificatori biometrici nel formato ID 1



Permesso di soggiorno comprendente identificatori biometrici nel formato ID 2.



Durata del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno **rilasciato per motivi differenti da quelli per lavoro** è quella prevista dal **visto d'ingresso**, nei limiti stabiliti dal Testo Unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.

La durata non può comunque essere:

- **superiore a tre mesi**, per visite, affari e turismo (vedi dichiarazione di presenza) ;
- **superiore ad un anno**, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- **superiore alle necessità specificamente documentate**, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del **contratto di soggiorno per lavoro** di cui all'articolo 5-bis del Testo Unico. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque **non può superare**:

- in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la **durata complessiva di nove mesi**;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato **a tempo determinato, la durata di un anno**;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato, la durata di due anni**.

Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia per **almeno due anni** di seguito **per prestare lavoro stagionale**, qualora venga impiegato in attività che si ripetono periodicamente, con un solo provvedimento può essere rilasciato **un permesso pluriennale** per lavoro stagionale, utilizzabile fino a tre annualità, per periodi di soggiorno annuali pari a quello di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno per **lavoro autonomo che non può avere validità superiore ad un periodo di due anni**.

Nei casi di **ricongiungimento familiare**, ai sensi dell'articolo 29 del T.U., la durata del permesso di soggiorno **non può essere superiore a due anni**.

Il permesso di soggiorno **per asilo politico** rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

Ai titolari dello **status di protezione sussidiaria** è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido tre anni; tale titolo è rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Tempi e requisiti

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora:

- **almeno novanta giorni prima** della scadenza nei casi in cui il lavoratore straniero abbia un **contratto di lavoro a tempo indeterminato**;
- **sessanta giorni prima** nei casi di cui abbia un contratto di lavoro a **tempo determinato**;
- **trenta giorni prima** nei restanti casi.

L'espulsione è disposta dal Prefetto quando **il permesso di soggiorno** è stato revocato o annullato, ovvero è **scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo**.

La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta alla verifica delle condizioni previste per il rilascio del permesso stesso e degli altri requisiti previsti dal Testo Unico. Il permesso di soggiorno è rinnovato entro 20gg dalla presentazione della domanda.

I requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno sono:

- il possesso di un **passaporto valido** o documento equivalente, salvo alcune eccezioni;
- il possesso di mezzi di **sostentamento** (da lavoro o altra fonte lecita) per il titolare e per i familiari conviventi a carico;
- in determinati casi, l'assolvimento degli **obblighi** in materia sanitaria e la disponibilità di alloggio in assenza di motivi ostativi di carattere penale ;
- il possesso di **requisiti specifici** (ad es.: per studio universitario aver superato un certo numero di esami etc ...).

Il permesso di soggiorno è rinnovato **per una durata** non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

Il cittadino straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Permesso di soggiorno per lavoro

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è legato al **contratto di soggiorno per lavoro**, nonché alla consegna di una autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio "idoneo" da parte del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del Testo Unico.

Permesso di soggiorno per turismo

In generale, il permesso di soggiorno per motivi di turismo non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di 90 giorni, salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da

obblighi costituzionali o internazionali.

Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen consente di soggiornare in Italia unicamente per motivi di turismo per un massimo di 90 giorni, al termine dei quali l'interessato è tenuto a lasciare il territorio nazionale.

Espulsione

L'espulsione è disposta dal Prefetto **quando** il permesso di soggiorno è **stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.**

PERMESSO DI SOGGIORNO ED ISCRIZIONE ANAGRAFICA

I cittadini stranieri residenti hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune dove risiedono entro sessanta giorni dal rinnovo (e non dalla data di scadenza) del permesso di soggiorno, fornendo la copia dello stesso.

Durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione all'anagrafe non decade.

Per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo dello stesso.

La cancellazione dai registri anagrafici in caso di mancato rinnovo della predetta dichiarazione avviene dopo che è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio anagrafe, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.

Modalità di presentazione della richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

A partire dal 11.12.2006, le richieste di rilascio e di rinnovo dei titoli di soggiorno riportati di seguito, **devono essere presentate agli uffici postali espressamente abilitati** (indicati nei siti www.portaleimmigrazione.it, www.interno.it e www.poste.it) **utilizzando appositi Kit.**

Si tratta delle richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno per:

- affidamento, lavoro subordinato-attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, asilo politico (solo la richiesta di rinnovo), permesso di soggiorno CE di lungo periodo, famiglia, famiglia minore 14/18 anni, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro subordinato-stagionale, lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 del d.l.vo 286/98 e successive modifiche, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolidia (solo richiesta di rinnovo), studio (solo se il soggiorno è superiore a tre mesi), tirocinio-formazione professionale;

Devono essere inoltrate attraverso gli uffici postali, anche le richieste relative alla conversione del permesso di soggiorno (da altra tipologia a lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva), al duplicato permesso/permesso di soggiorno CE di lungo periodo ed all'aggiornamento del permesso/permesso di soggiorno CE di lungo periodo (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto).

Continueranno invece, ad essere **accettate esclusivamente presso le Questure** le istanze di rilascio, duplicato e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), e le correlate richieste di conversione, dei titoli di soggiorno per:

- cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, asilo politico (solo la richiesta di primo rilascio), minore età, giustizia, status di apolidia (solo la richiesta di primo rilascio), integrazione minore, protezione internazionale (richiesta), protezione sussidiaria.

Le istanze connesse a qualsiasi ulteriore tipologia di soggiorno che non è stata menzionata in precedenza, dovranno essere **depositate presso le Questure**, incluse le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia ai sensi dell' art. 19 del Dlgs 286/98 e successive modifiche. Il rinnovo di quest'ultima tipologia di permesso di soggiorno dovrà essere richiesto presso gli uffici postali.

In caso di ingresso per **lavoro subordinato** o per **ricongiungimento familiare**, l'istanza di rilascio del primo permesso è predisposta dallo **Sportello Unico per l'Immigrazione**.

I cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, i cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (appartenenti allo Spazio Economico Europeo) e quelli di cittadinanza svizzera e san marinese, potranno avvalersi delle predette procedure previste presso gli **uffici postali**; in alternativa, potranno presentare le istanze relative al rilascio/rinnovo o aggiornamento delle proprie autorizzazioni al soggiorno anche presso gli sportelli **degli Uffici Immigrazione delle Questure**.

Per la predisposizione delle istanze sopra menzionate è prevista l'assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati. Nei Comuni che hanno aderito alla sperimentazione prevista da un accordo tra Ministero dell'Interno, ANCI e Poste è possibile richiedere la **compilazione elettronica** della domanda di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso il Comune compila on-line il modulo per la richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, lo spedisce per via telematica alle Poste e ne rilascia copia cartacea al cittadino straniero, che provvede alla spedizione della stessa da un ufficio postale abilitato.

Diritti del cittadino straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

Il cittadino straniero durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno è pienamente legittimato a soggiornare in Italia e gode di diritti che da esso ne derivano purché:

- la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'Ufficio Immigrazione della Questura o da Poste Spa la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, **cessano solo** in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Il cittadino straniero in possesso della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo e del passaporto o documento equipollente **ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato** e di farvi regolare rientro.

NOTA BENE: Verificare sempre le disposizioni del Ministero dell'Interno emanate al riguardo.

Tranne che per alcuni periodi dell'anno resi noti dal Ministero dell'Interno con apposite circolari emanate all'uopo, valgono invece, **le limitazioni alla circolazione** nell'ambito dell'area Schengen.

Il cittadino straniero durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno **può**:

- ottenere il nulla-osta al ricongiungimento;
- sostenere gli esami di guida e ottenere il rilascio, il rinnovo, il duplicato e l'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione;
- ottenere l'iscrizione anagrafica, nonché il rilascio e il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio;
- ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.

La **prosecuzione del rapporto di lavoro durante la fase di rinnovo** è consentita, salvo diverso orientamento espresso dalla Procura della Repubblica competente per territorio, consultata preventivamente dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In Italia, esistono realtà territoriali dove – in relazione a quanto stabilito dall'art. 22 comma 12 del T.U. – il Servizio Ispettivo del Lavoro della DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) a seguito di interventi ispettivi segnala all'Autorità Giudiziaria la posizione del datore di lavoro che mantiene alle proprie dipendenze il lavoratore straniero con il permesso di soggiorno scaduto ancorché in fase di rinnovo, per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di immigrazione.

Nelle more del rinnovo del permesso, il lavoratore conserva **pienezza di diritti** in ambito **previdenziale**, incluso il diritto alla indennità di **disoccupazione**.

REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E RIFIUTO DEL RINNOVO

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono **rifiutati** e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando **mancano o vengono a mancare** i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salva la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per **ATTESA OCCUPAZIONE** come previsto dall'art. 22 comma 11 del TU **e sempre che non siano sopraggiunti** nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

La **perdita del posto di lavoro** non comporta la revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Infatti, il lavoratore straniero in possesso del

permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per **un periodo non inferiore a sei mesi**.

Il cittadino straniero, per avvalersi di tale misura, è tenuto a presentarsi, **non oltre il quarantesimo giorno** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego, per gli adempimenti previsti per i lavoratori disoccupati in genere. Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, **fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste del centro per l'impiego**.

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando il cittadino straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**.

Il permesso di soggiorno **non può essere rinnovato o prorogato** quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, **salvo** che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

La condanna con provvedimento definitivo per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore e relativi alla vendita di marchi contraffatti comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, la Questura deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente in Italia, anche della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.

Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è **rifiutato** il Questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione.

Con tale provvedimento, il Questore concede allo straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato per lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza sarà adottato il provvedimento amministrativo di espulsione.

Il Prefetto dispone l'espulsione del cittadino straniero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

UTILIZZABILITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- Permesso di soggiorno per lavoro

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche senza conversione o rettifica del motivo originario per le altre attività consentite dalla norma. Ad esempio, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato per motivi di lavoro; quello rilasciato per motivi di lavoro è utilizzabile per motivi di studio etc...

Il permesso di soggiorno rilasciato per **lavoro subordinato non stagionale** consente l'esercizio di **lavoro autonomo**, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa, **nonché** l'esercizio di **attività lavorativa in qualità di socio-lavoratore** di cooperative.

Il permesso di soggiorno rilasciato per **lavoro autonomo** consente l'esercizio di **lavoro subordinato** per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o se il rapporto di lavoro è in corso previa comunicazione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'Ufficio Territoriale della Prefettura.

- Permesso per ricongiungimento familiare

Il permesso di soggiorno per **ricongiungimento familiare, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore** consente l'esercizio di attività di **lavoro subordinato e del lavoro autonomo**.

- Permesso per studio o formazione

Il permesso di soggiorno per motivi di **STUDIO o FORMAZIONE** consente per il periodo di validità, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

- Permesso di soggiorno per richiesta di asilo (richiesta di protezione internazionale)

Qualora la decisione sulla domanda di protezione internazionale non è adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per **richiesta asilo** (richiesta di protezione internazionale) è rinnovato per la durata di sei mesi; esso **consente** di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. **Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

- Rifugiati o con protezione sussidiaria

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ed in possesso dei relativi permessi di soggiorno hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. E' consentito al

titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

CONVERTIBILITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il motivo del permesso di soggiorno può essere modificato (convertito) secondo le disposizioni previste dal T.U. e dal Regolamento di attuazione.

● Motivi di studio e formazione

Il permesso di soggiorno rilasciato per **motivi di studio e formazione** può essere convertito nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno:

- per motivi di lavoro subordinato, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione;
- per motivi di lavoro autonomo previo rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Tale disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare **corsi di formazione** ovvero a svolgere **tirocini formativi** in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, **al raggiungimento della maggiore età**, possono convertire il permesso di soggiorno per **motivi di studio o formazione** di cui sono titolari in permesso per lavoro. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

In ogni caso, il Regolamento di attuazione stabilisce che lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per **motivi di studio o di formazione professionale**, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per **lavoro autonomo**. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione procede in tal senso su richiesta dell'interessato previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo e dopo il rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali.

● Residenza elettiva

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva qualora il cittadino straniero sia titolare di una pensione percepita in Italia.

● Lavoro stagionale

Il lavoratore straniero stagionale:

- che per la seconda volta viene nuovamente autorizzato a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale,
- al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,

nei limiti delle quote di cui al Decreto Flussi, può richiedere la conversione il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa sottoscrizione del contratto di soggiorno.

- Protezione sussidiaria

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile; tale titolo oltre a consentire l'accesso al lavoro e allo studio, è convertibile per motivi di lavoro.

- Familiari

Il familiare straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia può convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.

In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. Detta disposizione si applica anche al figlio che non può ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età.

- Protezione sociale

Il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

- Motivi umanitari

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è convertibile per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio.

In tutti i casi sopra menzionati e in quelli previsti dalla normativa, per convertire un qualsiasi permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato è indispensabile sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Con la domanda di rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

CASI PARTICOLARI DI INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO

L'autorizzazione al lavoro prevista dall'art. 27 del Testo Unico non può essere concessa per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni.

Quando la norma lo prevede, il nulla-osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati ai sensi dell'art. 27 del T.U. possono essere rinnovati:

- per un periodo non superiore a due anni;
- in costanza dello stesso rapporto di lavoro, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo.

Sono esclusi da questo trattamento coloro che sono stati autorizzati a svolgere l'attività di **ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento**.

Per i dirigenti e per il personale altamente specializzato, il trasferimento temporaneo in Italia può avvenire per la durata delle esigenze dell'azienda e non può superare, incluse le eventuali proroghe, un periodo complessivo di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

Solo per i rapporti di lavoro da instaurare con i lettori universitari di scambio o di madre lingua, con i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico e con gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private, l'autorizzazione al lavoro viene concessa a tempo indeterminato.

Qualora il rapporto di lavoro autorizzato ai sensi dell'articolo 27 del T.U. dovesse cessare prima della sua scadenza, l'autorizzazione al lavoro e il relativo permesso di soggiorno non possono essere utilizzati per instaurare un nuovo rapporto di lavoro.

Solo i lavoratori stranieri che svolgono l'attività di traduttori e interpreti, di collaboratori familiari al seguito del datore di lavoro e di infermiere professionale possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello originario, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta all'ingresso.

I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 27 del T.U. non possono essere convertiti; non sono soggetti a questa limitazione i permessi di soggiorno rilasciati per formazione professionale e tirocinio.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (permesso Ce – slp) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno valido che dimostra:

- la disponibilità di un reddito non inferiore all'assegno sociale;
- e, nel caso di richiesta relativa anche ai familiari², di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b)³ di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo sostituisce la carta di soggiorno per cittadini stranieri. Pertanto, ai cittadini stranieri titolari di **carta di soggiorno** si applicano le norme previste per i titolari di permesso di soggiorno CE - slp. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso CE slp ha valore di documento di identità per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o del rinnovo; quest'ultimo è effettuato su richiesta del titolare e comporta l'aggiornamento dei dati e delle fotografie senza che venga prodotta la certificazione relativa ai requisiti previsti per il rilascio.

Il permesso di soggiorno CE - SLP è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta che deve essere inoltrata presso gli uffici postali, utilizzando l'apposito KIT.

Il permesso CE slp è in formato elettronico: una tessera magnetica con microchip e banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale; il permesso CE slp può contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa .

Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo coloro che:

- soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

2

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

³ un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
- godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Ai fini del calcolo del periodo di cinque anni, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati negli ultimi due punti riportati in precedenza.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo **non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato**. In tali casi, il rifiuto del rilascio è da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate **misure di prevenzione** ovvero all'esistenza di **condanne**, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 **c.p.p.** (limitatamente ai reati non colposi) tenendo conto della **durata** del soggiorno pregresso e delle **condizioni di inserimento** sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo dei cinque anni e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

- se è stato acquisito in modo fraudolento;
- in caso di espulsione;
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- quando il cittadino straniero titolare acquisisce il permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Al cittadino straniero cui è revocato il permesso di soggiorno CE – slp e nei cui confronti non può essere disposta l'espulsione dal TN, è rilasciato un permesso di soggiorno, quando la normativa lo prevede.

I titolari di permesso CE – slp possono essere espulsi:

- per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nonché nell'ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
- quando lo straniero appartiene ad una delle categorie a cui possono essere applicate **misure di prevenzione** perchè ritenuto dall'autorità di Pubblica sicurezza, sulla base di elementi di fatto, **dedito ad attività delittuose** per le quali sono state adottate misure di prevenzione personali.

Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

- fare ingresso in esenzione di visto e circolare liberamente in Italia;

- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
- **usufruire delle prestazioni di assistenza sociale**, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea valido, può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, per:

- svolgere un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo nell'ambito delle quote flussi annualmente definite;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare per altro scopo previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

Il permesso di soggiorno è rilasciato in relazione al motivo della sua presenza in Italia.

Al familiare dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di reddito e di un alloggio adeguato.

Il permesso di soggiorno è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Allo straniero autorizzato a soggiornare in Italia poiché in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato da altro paese membro e che acquisisce i requisiti necessari per il rilascio dello stesso titolo in Italia, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

ESPULSIONE

Come avviene l'espulsione

L'espulsione è disposta dal Prefetto quando il cittadino straniero:

- è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
- quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato oppure è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
- è ritenuto socialmente pericoloso.

L'espulsione è sempre eseguita con l'accompagnamento immediato alla frontiera, tranne nei casi in cui si verificano alcune particolari circostanze indicate nel Testo Unico. In ogni caso, l'esecuzione del provvedimento è possibile soltanto dopo la convalida dello stesso da parte del Giudice di Pace. Contro il decreto di espulsione può essere presentato il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione entro sessanta giorni dalla data emissione dello stesso.

Il ricorso può essere presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione.

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, il Questore dispone il trattenimento del cittadino straniero in un Centro di identificazione ed espulsione, quando è necessario:

- soccorrere lo straniero;
- effettuare accertamenti sulla sua identità o nazionalità;
- acquisire i documenti per il viaggio;
- per la mancanza del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo.

Il provvedimento che prevede il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione del cittadino straniero deve essere convalidato dal Giudice di Pace.

Quando non è possibile il trattenimento nei sopra detti centri, il Questore ordina al cittadino straniero di lasciare l'Italia entro 5 giorni. Qualora, senza giustificato motivo, il cittadino non rispetta tale ordine è punito con la reclusione la cui possibile durata varia a seconda della motivazione dell'espulsione medesima.

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di dieci anni, salvo che nel decreto di espulsione non sia previsto un termine più breve che comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Lo straniero espulso può rientrare nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto di reingresso soltanto se ottiene una speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno. E' previsto un trattamento più favorevoli nel caso di ingresso per ricongiungimento familiare.

Divieti di espulsione

Il cittadino straniero non può essere espulso o respinto:

- verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- verso uno Stato da dove rischia di essere inviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Non è consentita l'espulsione, tranne che per motivi di **ordine pubblico** e sicurezza dello Stato, nei confronti:

- degli stranieri minori di anni diciotto; è fatto salvo per il minore il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, tranne nei casi espressamente previsti;
- dei cittadini stranieri conviventi con il coniuge o con parenti entro il quarto grado, di nazionalità italiana;
- delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Quando ricorre uno dei sopra detti divieti di espulsione, la normativa prevede il rilascio di un permesso di soggiorno.

ALTRE TIPOLOGIE DI ESPULSIONE

Il Ministro dell'Interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Il Prefetto, su delega del Ministro dell'Interno, può disporre l'espulsione del cittadino straniero quando si ritiene che la sua presenza in Italia agevoli organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Nei confronti del cittadino straniero è prevista l'adozione di un provvedimento di espulsione:

- quando è condannato per reati di una certa gravità;
- in sostituzione o in alternativa alla pena detentiva.

Il cittadino straniero titolare dello Status di Rifugiato o della protezione sussidiaria è espulso quando:

- si ritiene che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
- rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

CAPITOLO IV

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO

ASPETTI GENERALI

La programmazione annuale dei flussi di ingresso per motivi di lavoro ("decreto flussi")

Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base dei criteri generali individuati nel Documento Programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri, con un apposito decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce le quote massime di cittadini stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, lavoro subordinato di tipo stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente predisposte.

Qualora ve ne sia la necessità, durante lo stesso anno possono essere emanati più decreti flussi.

In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può adottare un decreto con il medesimo limite di quote di ingresso stabilito per l'anno precedente.

In attesa che vengano definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere stabilite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di tipo stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente.

Nel decreto flussi possono essere stabilite:

- **quote riservate** per i cittadini di paesi con i quali l'Italia ha **sottoscritto accordi** finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso, del contrasto all'immigrazione irregolare e alla riammissione dei cittadini stranieri nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti di espulsione; possibili **restrizioni** sugli ingressi possono essere assunte nei confronti di quei Paesi che **non collaborano** al contrasto dell'immigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi;
- quote preferenziali riservate a cittadini stranieri residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, di **origine italiana** entro il terzo grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite **liste** tenute presso tutte le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane;
- quote per lavoro subordinato non stagionale riservate agli stranieri che hanno partecipato a **percorsi formativi all'estero** (in possesso quindi dei cosiddetti **titoli di prelazione**), organizzati nell'ambito di specifici programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia;
- quote per la **conversione** dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo a lavoro autonomo e subordinato;
- quote di ingresso per **specifiche qualifiche professionali e/o settori di lavoro** (nel decreto flussi del 2007 sono state riservate quote per il lavoro domestico e assistenza alla persona, i

dirigenti o personale altamente qualificato; per i settori: edile, autotrasporto e movimentazione merci e pesca marittima).

Il Ministero del Lavoro ripartisce a livello regionale e successivamente a livello provinciale la quota complessiva nazionale. Ogni provincia pertanto si troverà assegnata una propria quota di lavoratori stranieri residenti all'estero che possono essere ammessi a lavorare nel singolo territorio.

I titoli di prelazione (programmi di formazione nei paesi di provenienza)

Le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono collaborare alla realizzazione di programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

Tale attività è finalizzata tra l'altro all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani, pertanto a favorire l'incontro tra la domanda di lavoro delle aziende italiane e l'offerta di lavoro dei lavoratori stranieri residenti all'estero.

I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro a cui i datori lavoro possono fare riferimento per chiamate numeriche o nominative di lavoratori stranieri.

Le liste distinte per Paesi di origine constano di un elenco di nominativi con riportate: le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica.

Il decreto flussi riserva una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine.

I visti di ingresso per motivi di lavoro

I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche di tipo stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote stabilite dai decreti flussi annuali.

Per alcune specifiche tipologie di lavoro subordinato individuate dall'articolo 27 del T.U., l'ingresso in Italia può avvenire al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione (vedere il *paragrafo "Casi particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato"*, riportato di seguito).

Le ragioni che non consentono l'ingresso in Italia per motivi di lavoro

Non è consentito l'ingresso in Italia per svolgere una attività di lavoro al cittadino straniero che:

- ha riportato una condanna per determinate tipologie di reato (*vedere il Capitolo II, - "Modalità di ingresso in Italia"*);
- sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- è stato segnalato ai fini della non ammissione anche in base agli Accordi internazionali sottoscritti dall'Italia ("Accordo di Schengen") ovvero espulso dal Territorio Nazionale, salvo che abbia ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso di 10 anni.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione

In ogni provincia è istituito presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) il quale è competente per:

- il rilascio del nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino straniero residente all'estero;
- il rilascio del nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all'estero, per le particolari categorie di lavoro previste dall'art.27, comma 1, del T.U. sull'immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei flussi d'ingresso;
- la stipula del contratto di soggiorno in caso di datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente;
- l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- il rilascio della certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale;
- il nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari;
- la procedura di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare e per i familiari al seguito dello straniero.

Le modalità di presentazione della domanda di rilascio del Nulla-Osta al lavoro

Con il decreto flussi relativo al 2007, sono state introdotte nuove modalità di presentazione della domande di rilascio del Nulla-Osta al lavoro. Il tutto avviene per via telematica collegandosi al sito del Ministero dell'Interno. Il datore di lavoro direttamente o per mezzo di un patronato o di una associazione di categoria preventivamente accreditata, ha la possibilità di attivare la procedura per l'invio della richiesta di rilascio. La domanda può essere spedita a partire dalla data e dall'orario stabiliti dal decreto flussi. Il soggetto che ha inviato la domanda riceverà via e-mail dal Ministero dell'Interno l'avviso del ricevimento della domanda inviata con indicati il giorno e l'orario dello stesso. In base a tali dati, per ogni provincia verrà stilata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione

una graduatoria per tutte le tipologie di lavoro previste dal decreto flussi, dalle quali si attingerà per il rilascio del Nulla-osta all'ingresso.

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è stipulato tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante e un prestatore di lavoro non Ue o apolide e contiene:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della **disponibilità di un alloggio** per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle **spese di viaggio per il rientro** del lavoratore nel paese di provenienza.

MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO

I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

Al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero residente all'estero, il datore di lavoro deve indicare con un'apposita **dichiarazione**, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato:

- la disponibilità un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico;
- l'impegno nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rimpatrio del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di tipo stagionale è **rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro**, sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno, il contratto di soggiorno che non contenga le dichiarazioni relative all'alloggio e alle spese di rimpatrio. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno.

Per l'**instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro** deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro che deve essere inviato dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione tramite raccomandata a/r; ciò è indispensabile anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il **rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro** infatti, è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, comprensivo di un'autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il contratto di soggiorno **non deve essere stipulato** da:

- cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini stranieri con titolo di soggiorno rilasciato per un motivo diverso da quello per lavoro subordinato che consente lo svolgimento di una attività lavorativa (ad esempio permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, per protezione sussidiaria, per asilo politico).

Tale contratto dovrà essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo di soggiorno posseduto (per studio, protezione sussidiaria, motivi umanitari etc ...) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La sottoscrizione del contratto di lavoro è prevista a seguito della instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro anche se si aggiunge ad un altro precedentemente stipulato.

Entro 5 giorni dall'evento, il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. Tale adempimento è assolto attraverso l'invio telematico al Centro per l'impiego del modello unico introdotto dal Decreto del 30.10.2007 e obbligatorio a partire dal 1.03.2008. Secondo le disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno in merito all'applicazione di tale decreto, il datore di lavoro è comunque tenuto a trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno (modello Q) sottoscritto congiuntamente al lavoratore in tutti i casi in cui la normativa lo prevede.

Il contratto di soggiorno pertanto, è previsto:

- per la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro subordinato e lavoro stagionale;
- per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro stagionale;
- per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, salvo eccezioni;
- per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- per la conversione del permesso di soggiorno da altri motivi a lavoro subordinato.

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Modalità e procedure per l'ingresso per lavoro subordinato: domanda e rilascio del nulla-osta

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o di quella dove avrà luogo la prestazione lavorativa, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, secondo le modalità sopra descritte.

Qualora il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta del cittadino straniero, può richiedere il nulla osta al lavoro a favore di una o più persone iscritte nelle liste previste dagli accordi bilaterali di regolamentazione dei flussi sottoscritti dall'Italia con i Paesi di provenienza dei cittadini stranieri presenti in Italia.

In ogni caso, la domanda di Nulla-Osta dovrà contenere i seguenti elementi:

- le generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
- il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
 - la durata del contratto di lavoro (tempo indeterminato o determinato), il CCNL applicato, l'orario di lavoro svolto (non deve essere inferiore a 20 ore settimanali), l'inquadramento professionale, la mansione la retribuzione (nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non può essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale);
- l'impegno a fornire una sistemazione alloggiativa idonea che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro e al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di rimpatrio del cittadino straniero nel Paese di provenienza ;
- l'impegno del datore di lavoro a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

La durata del procedimento per il rilascio del Nulla-osta è di 40 giorni dalla data della presentazione della domanda.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione trasmette le richieste ricevute al Centro per l'impiego competente per l'accertamento della indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti disoccupati a svolgere l'attività di lavoro per la quale il datore lavoro richiede l'ingresso in Italia del lavoratore straniero. Il Centro per l'impiego comunica l'esito di tale verifica entro 20 giorni. Nel caso in cui vi fosse la disponibilità da parte di un lavoratore a svolgere detta attività, la procedura di rilascio del Nulla-osta all'ingresso è sospesa e il datore di

lavoro è chiamato a confermare la propria di richiesta di autorizzazione all'ingresso del lavoratore straniero richiesto.

Lo Sportello unico richiede al Questore tramite procedura telematica, la verifica nei confronti del lavoratore straniero di eventuali motivi che impediscono l'ingresso ed il soggiorno in Italia.

Il Questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta quando il datore di lavoro, il titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società:

- risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico in materia di immigrazione;
- risultino denunciati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato;
- risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvo siano intervenuti effetti della riabilitazione.

Lo Sportello Unico verifica che la richiesta di nulla-osta rientri nei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dal decreto flussi.

Qualora tutte le verifiche sopra riportate hanno esito positivo, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro perché fornisca la documentazione inerente:

- l'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
- la posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
 - per il lavoro domestico, il reddito netto deve essere non inferiore al doppio dell'ammontare della retribuzione e della contribuzione dovuta al lavoratore; al raggiungimento della soglia di reddito possono concorrere anche i redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore di lavoro o della persona per la quale il lavoratore viene assunto; la dimostrazione del reddito non è richiesta nel caso in cui il datore di lavoro o la persona da assistere sia affetta da patologie invalidanti).
- le condizioni contenute nella proposta di contratto di soggiorno (la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, l'impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio dello stesso etc ...)

Se quest'ultima verifica ha esito positivo, al datore di lavoro viene rilasciato il nullaosta, valido sei mesi a partire dalla data del rilascio.

Ingresso in Italia e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di inoltrare la **richiesta del visto d'ingresso** alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio del nullaosta.

Fatte le verifiche previste dalla normativa, la rappresentanza diplomatica o consolare comunica al cittadino straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e **rilascia il visto d'ingresso**, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta.

Il lavoratore straniero è tenuto a presentarsi allo Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia per **sottoscrivere il contratto di soggiorno** e conseguentemente per formalizzare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Quest'ultima è predisposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e sarà spedita da parte del cittadino straniero alla Questura di competenza tramite l'ufficio postale.

Durante la fase di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il cittadino straniero gode degli stessi **diritti** civili riconosciuti a chi è in possesso del medesimo permesso di soggiorno. Può inoltre esercitare l'attività di lavoro per la quale è stato autorizzato ad entrare in Italia, purché abbia rispettato gli adempimenti previsti dalla normativa (si veda il *Capitolo III, paragrafo "Diritti del cittadino straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno"*).

Quando non è possibile formalizzare il rapporto di lavoro per sopraggiunta indisponibilità da parte del datore di lavoro, il lavoratore può richiedere allo Sportello Unico un permesso di soggiorno per **ATTESA OCCUPAZIONE** della durata di sei mesi.

Durata del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- per contratti di lavoro subordinato **a tempo determinato, la durata di un anno;**
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato, la durata di due anni.**

Rinnovo del permesso di soggiorno

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere presentata almeno:

- 90 giorni prima della scadenza se il lavoratore straniero è in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima se il contratto è a tempo determinato;
- 30 giorni prima negli altri casi.

Per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è necessario che il cittadino straniero dimostri il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio dello stesso. In particolare, è prevista:

- la dimostrazione del possesso dei mezzi di sostentamento derivante da fonti lecite, attraverso l'autocertificazione o l'esibizione della certificazione dei redditi conseguiti;

- l'esistenza di un contratto di soggiorno con annessa la copia della ricevuta della raccomandata con la quale il datore di lavoro ha inviato lo stesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione (si veda il *Capitolo III paragrafo "Rinnovo del permesso di soggiorno"*).

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e stato di disoccupazione

La perdita del posto di lavoro non rappresenta la ragione per revocare il permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, tranne che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per **un periodo non inferiore a sei mesi**.

Il cittadino straniero pertanto è tenuto a presentarsi **non oltre il quarantesimo giorno** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego per gli adempimenti previsti per i disoccupati in genere. Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo **fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste del centro per l'impiego**.

Allo scadere di quest'ultimo permesso di soggiorno, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, a meno che non abbia sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro oppure che nel frattempo abbia maturato i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per un altro motivo.

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Il titolare di permesso per lavoro subordinato ha diritto:

- di chiedere il **ricongiungimento** familiare se in possesso di permesso di durata di almeno un anno e l'ingresso di **familiari al seguito** se in possesso di un contratto di lavoro di almeno un anno;
- di svolgere una attività di **lavoro autonomo**, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti, o di **socio di cooperative**;
- di convertire il permesso di soggiorno in permesso per **residenza elettiva**, nel caso in cui sia titolare di una pensione percepita;
- di essere iscritto obbligatoriamente e gratuitamente al **Servizio Sanitario Nazionale** alla pari del cittadino italiano;
- di accedere alle misure di **edilizia popolare** a parità di condizioni con il cittadino italiano, purché sia in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che svolga una **regolare attività lavorativa** di tipo subordinata o autonoma;
- di usufruire delle misure di **assistenza sociale** previste per il cittadino italiano, ad esclusione di quelle per le quali è espressamente previsto il possesso del permesso di soggiorno CE di per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) [si veda il *capitolo VII – "Sicurezza sociale"*];
- di accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università a parità con il cittadino italiano;

- di accedere ai corsi di **formazione e riqualificazione** professionale alle stesse condizioni con il cittadino italiano;
- di chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero.

Trattamento in materia di lavoro

A tutti i **lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti** e alle loro famiglie la Repubblica Italiana garantisce **parità di trattamento** e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La parità non è prevista, tra l'altro, per quanto concerne l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa sull'immigrazione e tenuto conto della proficua giurisprudenza prodotta in materia. E' da evidenziare che al cittadino straniero titolare dello Status di Rifugiato è riconosciuto lo stesso trattamento riservato al cittadino appartenente all'UE per quanto concerne l'accesso al pubblico impiego.

I titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di un lavoro subordinato

Possono svolgere una attività di lavoro subordinato i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di Carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell'Unione Europea e di permesso di soggiorno rilasciato per:

- lavoro **autonomo**;
- per motivi **familiari**;
- **per studio o formazione** (per periodo e validità dello stesso e un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili fino al raggiungimento del limite massimo di 1040 ore annuali),
- per **asilo** politico;
- per **protezione sussidiaria**;
- per **motivi umanitari**;
- per **protezione sociale o sicurezza pubblica**;
- permesso per **richiesta di asilo** (qualora la decisione sulla domanda di protezione internazionale non venga adottata entro sei dalla presentazione e tale ritardo non dipenda dall'interessato; l'attività di lavoro è consentita fino alla conclusione del procedimento e non dà diritto alla conversione del permesso di soggiorno originario per motivi di lavoro);
- **integrazione del minore** (a determinate condizioni);
- **per affidamento** (a determinate condizioni);
- **per minore età** (a determinate condizioni).

La stipula del **contratto di soggiorno** in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso che consentono lo svolgimento di attività di lavoro subordinato è **richiesta solo** quando il cittadino straniero intende richiedere la conversione del permesso di soggiorno posseduto in permesso per motivi di lavoro subordinato, quando è previsto dal Testo Unico.

Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Possono essere convertiti – rispettando le specifiche condizioni quando previste dalla normativa - in lavoro subordinato i permessi di soggiorno rilasciati per:

- **lavoro autonomo;**
- **motivi familiari;**
- **lavoro stagionale** (soltanto dopo il secondo soggiorno e previa autorizzazione rilasciata nell'ambito del quote assegnate dal decreto flussi);
- motivi di **studio o formazione** (in generale prima della scadenza e previa verifica delle quote riservate dal decreto flussi; oppure dopo aver conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica in Italia; ai cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto);
- **protezione sussidiaria;**
- **motivi umanitari;**
- **protezione sociale o sicurezza pubblica;**
- **affidamento** (a determinate condizioni);
- **per integrazione di minore.**

Per convertire il motivo del permesso di soggiorno in lavoro subordinato è indispensabile sottoscrivere il contratto di soggiorno.

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

Modalità e procedure per l'ingresso per lavoro stagionale

Le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso in Italia per svolgere una attività di lavoro stagionale sono molto simili a quelle previste per il lavoro subordinato.

Le differenze sono le seguenti:

- il nulla-osta al lavoro può essere rilasciato per lo svolgimento di una attività di lavoro - anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro - della durata minima di 20 giorni e massima di 9 mesi;
- la richiesta di nulla-osta può essere presentata dalle associazioni di categoria che hanno sottoscritto una convenzione con il Ministero dell'Interno, per conto dei propri associati;
- il Nulla-osta al lavoro stagionale deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I lavoratori stranieri che hanno fatto ritorno nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza per il rientro in Italia presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa.

Al lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia per **almeno due anni** di seguito per **prestare lavoro stagionale** può essere rilasciata, qualora si tratti di attività di lavoro che si ripetono nel tempo, **una autorizzazione all'ingresso pluriennale valida per lavoro stagionale**, utilizzabile per un massimo di tre anni, della stessa durata autorizzata nell'ultimo dei due anni sopra detti. In questo caso, il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. I visti di ingresso per le annualità

successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa al lavoratore dal datore di lavoro.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di tipo stagionale è rilasciato a seguito della **stipula del contratto di soggiorno per lavoro**. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque **non può superare** in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la **durata complessiva di nove mesi**.

Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro.

La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno stagionale viene inviata dal lavoratore alla Questura di competenza - tramite gli uffici postali -, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del Testo Unico.

Conversione del permesso di soggiorno

A partire dal secondo ingresso e soggiorno consecutivo in Italia per lavoro stagionale è prevista la possibilità per il lavoratore di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a condizione che il lavoratore possa far valere la disponibilità all'assunzione a tempo determinato o indeterminato di un datore di lavoro e sempre che la richiesta di conversione rientri nelle quote stabilite dal decreto flussi.

Forme di previdenza e di assistenza

Ai lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.

I contribuiti versati per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti possono essere trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È prevista la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) un contributo dello stesso importo che sarà destinato all'ex Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Assistenza sanitaria

Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha diritto di iscrizione - obbligatoria e gratuita - al Servizio Sanitario Nazionale ed ha uguali diritti e doveri dei cittadini italiani.

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

Modalità e procedure per l'ingresso per lavoro autonomo

L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per svolgere attività di lavoro autonomo non occasionale è consentito purché l'esercizio di tale attività non sia riservato per legge ai cittadini italiani o ai cittadini UE.

Il cittadino straniero che intende esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie:

- deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività medesima;
- anche per attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, è tenuto ad acquisire presso la Camera del Commercio competente o presso l'ordine professionale competente, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; è tenuto a richiedere la predetta autorizzazione all'autorità amministrativa competente anche tramite proprio procuratore; per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'Industria o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento di titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati Esteri;
- di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

Il lavoratore straniero deve comunque dimostrare di **disporre di una idonea sistemazione alloggiativa** e di **un reddito annuo**, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

Il cittadino straniero in possesso dei requisiti descritti e della documentazione sopra riportata, anche tramite procuratore, deve **richiedere alla Questura il nulla-osta provvisorio** per l'ingresso; quest'ultimo deve essere rilasciato entro 20gg dalla data di richiesta, dopo che è stato verificato che non sussistono motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno in Italia nei confronti dell'interessato.

Rilascio del visto di ingresso

Con il Nulla-Osta provvisorio, il cittadino straniero si rivolgerà alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente che rilascia il visto di ingresso dopo aver verificato i requisiti previsti dalla normativa e nel rispetto dei limiti numerici previsti dalle quote per lavoro autonomo. L'Ambasciata inoltre rilascia la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il Visto di ingresso è rilasciato entro 120 giorni dalla richiesta e deve essere utilizzato entro 180 giorni dal rilascio.

Rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo deve essere richiesto alla Questura competente entro otto giorni dall'ingresso tramite l'invio dello specifico kit attraverso gli uffici postali. Il permesso è rilasciato con la durata di due anni.

Per i diritti civili riconosciuti al cittadino straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro autonomo si veda il *Capitolo III, paragrafo "Diritti del cittadino nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno"*.

La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza e comunque non oltre 60 giorni dalla data di scadenza.

Oltre che per i casi previsti dalla normativa in generale, è prevista la revoca del permesso di soggiorno (rilasciato per qualsiasi motivo) e l'espulsione dall'Italia in seguito a condanna definitiva per reati in materia di tutela del diritto di autore e per la vendita di marchi contraffatti.

Diritti del titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il Testo Unico riconosce il diritto:

- di chiedere il **ricongiungimento** familiare se in possesso di permesso di durata di almeno un anno e l'ingresso di **familiari al seguito**;
- di svolgere una attività di **lavoro subordinato**;
- di convertire il permesso di soggiorno in permesso per **residenza elettiva**, nel caso in cui sia titolare di una pensione percepita;
- di essere iscritto obbligatoriamente e gratuitamente al **Servizio Sanitario Nazionale** alla pari del cittadino italiano;
- di accedere alle misure di **edilizia popolare** a parità di condizioni con il cittadino italiano, purché sia in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che svolga una **regolare attività lavorativa** di tipo subordinata o autonomo;
- di usufruire delle misure di **assistenza sociale** previste per il cittadino italiano, ad esclusione di quelle per le quali è espressamente previsto il possesso del permesso di soggiorno CE di per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) [si veda al *Capitolo VII "Sicurezza sociale"*];

- di accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università a parità con il cittadino italiano;
- di accedere ai corsi di **formazione e riqualificazione** professionale alle stesse condizioni con il cittadino italiano;
- di chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero.

I titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di un lavoro autonomo

Possono svolgere una attività di lavoro autonomo i titolari di **permesso di soggiorno CE** per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell'Unione Europea e di permesso di soggiorno rilasciato per:

- lavoro **subordinato**, per motivi **familiari**, per **asilo** politico, per **protezione sussidiaria**, per **motivi umanitari**, permesso per **richiesta di asilo** (qualora la decisione sulla domanda di protezione internazionale non è stata adottata entro sei dalla presentazione e tale ritardo non dipenda dall'interessato; l'attività di lavoro è consentita fino alla conclusione del procedimento per il riconoscimento dello Status di rifugiato o della protezione sussidiaria e in caso di esito negativo non dà diritto alla conversione del permesso di soggiorno originario per motivi di lavoro), e **integrazione del minore** (a determinate condizioni).

Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Possono essere convertiti – rispettando le specifiche condizioni quando previste dalla normativa - in lavoro autonomo i permessi di soggiorno rilasciati per:

- lavoro subordinato, motivi familiari, motivi di studio o formazione (in generale prima della scadenza e dopo la verifica delle quote riservate dal decreto flussi oppure dopo aver conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica in Italia; ai cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto), protezione sussidiaria, motivi umanitari, protezione sociale o sicurezza pubblica.

CASI PARTICOLARI DI INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Al di fuori della programmazione dei flussi e quindi in deroga dai limiti dei decreti annuali che definiscono le quote di lavoratori stranieri da ammettere in Italia a svolgere una attività di lavoro subordinato, l'articolo 27 del Testo Unico dell'immigrazione e l'articolo 40 del Regolamento di attuazione stabiliscono le modalità di ingresso e di soggiorno per lo svolgimento di particolari attività di lavoro subordinato.

Quando è consentito

È consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia per lo svolgimento di lavoro subordinato, ai lavoratori stranieri che siano:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato:
 - di società aventi sede o filiali in Italia;
 - oppure di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio;
 - oppure dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari titolari da almeno un anno di un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno instaurato con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia per proseguire il rapporto di lavoro domestico;
- f) autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale e che svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- g) alle dipendenze di organizzazioni o imprese italiane o estere che operano nel territorio italiano, che sono ammessi temporaneamente in Italia a svolgere funzioni o compiti specifici per loro, per un periodo limitato o determinato, e al termine del quale sono tenuti a lasciare l'Italia;
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede all'estero, con le seguenti modalità:
 - lavoratori **dipendenti regolarmente e direttamente retribuiti** da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero (persone fisiche o giuridiche),
 - che siano **temporaneamente trasferiti** dall'estero in Italia, presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia
 - al fine di effettuare nel territorio italiano determinate **prestazioni oggetto di contratto di appalto**
 - appalto **stipulato** tra le predette committenti (residenti o aventi sede in Italia) e il datore di lavoro con sede all'estero
 - nel rispetto delle disposizioni italiane vigenti in materia e delle norme internazionali e comunitariePer i lavoratori stranieri dipendenti di persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, sono previste procedure autorizzative più semplici;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
 - p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
 - q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
 - r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Procedure per la richiesta e il rilascio del nulla-osta

L'autorizzazione al lavoro è rilasciata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. La domanda per il rilascio deve essere inviata esclusivamente per via telematica collegandosi direttamente al sito del Ministero dell'interno e seguendo le istruzioni lì contenute oppure rivolgendosi ai Patronati e alle associazioni di categoria accreditate dal Ministero medesimo.

Per i lavoratori dello spettacolo, i cittadini stranieri ammessi in Italia nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, per i marittimi, i circensi, per gli artisti, per gli sportivi professionisti, per i giornalisti corrispondenti e per il personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale sono previste procedure specifiche per ogni tipologia di attività, diverse da quelle riportate in precedenza.

Il Nulla-osta al lavoro ed il permesso di soggiorno: aspetti generali

L'autorizzazione al lavoro prevista dall'art. 27 del Testo Unico non può essere concessa per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni.

Quando la norma lo prevede, il nulla-osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati ai sensi dell'art. 27 del T.U. possono essere rinnovati:

- per un periodo non superiore a due anni;
- in costanza dello stesso rapporto di lavoro, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo.

Sono esclusi da questo trattamento coloro che sono stati autorizzati a svolgere l'attività di **ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento**.

Per i dirigenti e per il personale altamente specializzato, il trasferimento temporaneo in Italia può avvenire per la durata delle esigenze dell'azienda e non può superare, incluse le eventuali proroghe, un periodo complessivo di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

Solo per i rapporti di lavoro da instaurare con i lettori universitari di scambio o di madre lingua, con i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico e con gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private, l'autorizzazione al lavoro viene concessa a tempo indeterminato.

Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare prima della sua scadenza, l'autorizzazione al lavoro e il relativo permesso di soggiorno non possono essere utilizzati per instaurare un nuovo rapporto di lavoro.

Solo i lavoratori stranieri che svolgono l'attività di traduttori e interpreti, di collaboratori familiari al seguito del datore di lavoro e di infermiere professionale possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello originario, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta all'ingresso.

I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 27 del T.U. non possono essere convertiti; non sono soggetti a questa limitazione i permessi di soggiorno rilasciati per formazione professionale e tirocinio.

Ingresso di lavoratori stranieri dipendenti di imprese o organizzazioni operanti in Italia

L'articolo 27 comma 1 lettera g) del Testo Unico e l'articolo 40 comma 11 del Regolamento di attuazione stabiliscono che possano fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri residenti all'estero dipendenti di organizzazioni o imprese italiane o straniere che operano nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali.

L'ingresso di questi lavoratori è consentito:

- a fronte di una richiesta presentata dal datore di lavoro;
- per un periodo limitato o determinato, al termine del quale sono tenuti a lasciare l'Italia;
- per adempiere funzioni o compiti specifici, solo per prestazioni qualificate di lavoro subordinato (intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso).

L'autorizzazione al lavoro può riguardare un numero limitato di lavoratori.

L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

Distacco di lavoratori stranieri (contratti di appalto e prestazione di servizi)

L'art. 27 comma 1 lettera i) del Testo Unico e l'articolo 40 comma 13 del Regolamento di attuazione prevedono l'ingresso e il soggiorno in Italia di gruppi di lavoratori stranieri dipendenti e regolarmente retribuiti da datori di lavoro (persone fisiche o giuridiche) **residenti o aventi sede all'estero** che vengono trasferiti temporaneamente in Italia presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia, per la realizzazione di determinate opere o per la prestazioni di

servizi oggetto di contratti di appalto stipulati tra le parti datoriali interessate, nel rispetto della normativa italiana vigente in materia e delle norme internazionali e comunitarie.

La materia del distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è regolamentata anche dal Decreto Legislativo n° 72 del 25.02.2000, che ha recepito la Direttiva 96/71/CE.

- **Nulla-osta, visto e permesso di soggiorno**

Il nulla osta al lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro operante in Italia (appaltante) alla Sportello Unico, attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Il nulla osta, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio (massimo due anni).

L'interpello del Ministero del Lavoro n° 10/2008 del 3.04.2008, chiarisce ulteriormente che in caso di interruzione anticipata del contratto di appalto il nulla-osta originario non possa essere utilizzato per impiegare il lavoratore straniero nella realizzazione di una diversa opera o servizio; mentre si ritiene possibile, in relazione la medesimo contratto di appalto, prorogare la durata iniziale del nulla-osta in ragione di un prolungamento della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera o servizio, comunque entro il limite massimo di due anni.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 27 comma 1 lettera i):

- può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di due anni alle medesime condizioni previste nel Nulla-osta originario, in relazione alla validità del contratto di appalto;
- non permette di instaurare un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello originario;
- non è convertibile per altri motivi.

**DISTACCO DI LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI
DA DATORI DI LAVORO CON SEDE NELL'UNIONE EUROPEA**

*Nel caso in cui i lavoratori siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede **in uno Stato membro dell'Unione europea**, il nulla-osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.*

- **Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni**

Le circolari del Ministero del Lavoro n° 82/2000 e n° 78/2001 forniscono alle Direzioni Provinciali del Lavoro le indicazioni da seguire per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro per questi casi di distacco, specificando quanto segue:

- le richieste di autorizzazione al lavoro devono essere relative a lavoratori stranieri con qualifiche specializzate; si può derogare a tale requisito solo nell'ipotesi in cui si individui una diversa regolamentazione da parte di accordi bilaterali sottoscritti in materia;
- deve essere verificata l'esistenza della ditta estera e la dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri per i quali viene richiesta l'autorizzazione al lavoro, sulla base dell'esame di idonea documentazione prodotta a tal fine dalla azienda italiana richiedente;
- deve essere verificata la corrispondenza tra le qualifiche possedute dagli stranieri e l'attività oggetto del contratto di appalto;
- deve essere acquisito anche il parere della rappresentanza sindacale dell'azienda richiedente e delle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore interessato (**N.B. a tale proposito, si evidenzia che l'articolo 40 comma 13 del Regolamento prevede che ai fini del rilascio del nulla-osta è altresì necessario che il datore di lavoro produca la copia della comunicazione effettuata alle predette organizzazioni sindacali ...**);
- nell'autorizzazione deve essere sempre indicato con esattezza il luogo ove si svolgeranno i lavori oggetto di contratto di appalto e riportare l'impegno della ditta appaltante a comunicare preventivamente le eventuali variazioni della sede lavorativa alla Direzione Provinciale del lavoro.

- **Verifiche ispettive**

La validità della autorizzazione al lavoro infatti, risulta subordinata all'esito delle verifiche che il Servizio Ispettivo del Lavoro deve realizzare entro un terzo del periodo di validità dell'autorizzazione medesima. Le verifiche devono riguardare:

- l'effettiva presenza dei lavoratori stranieri per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- l'esistenza dei requisiti relativi all'autonomia organizzativa dell'impresa appaltatrice previsti dalla normativa in materia di appalti;
- il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori stranieri.

Nel caso l'ispezione abbia esito negativo, l'autorizzazione al lavoro può essere revocata.

- **Condizioni di lavoro e tutele**

E' da evidenziare infine, che:

- ai lavoratori stranieri distaccati sono garantite le condizioni di lavoro previste dall'art. 3 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 che si riporta di seguito; inoltre, l'articolo 40 comma 13 del Regolamento di attuazione stabilisce che *"...l'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali..."*;

- qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese straniero da cui provengono i lavoratori interessati, gli stessi e le aziende italiane datrici di lavoro sono assoggettati a tutta la legislazione vigente in Italia in materia previdenziale ed assicurativa.

Art.3 Dlgs 72/2000 - Condizioni di lavoro

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco.

2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non è superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.

3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.

- **Casse edili**

L'interpello del Ministero del lavoro n° 24/2007 del 3.09.2007 chiarisce che le imprese che hanno sede in uno Stato extra-UE che distaccano in Italia lavoratori stranieri sono obbligate ad iscrivere questi ultimi alle Casse Edili. Per le imprese che hanno sede all'interno dell'Unione Europea tale obbligo sussiste qualora le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia.

Art. 6 Dlgs 72-2000 - Giurisdizione

1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano può far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantiti dagli articoli 3 e 4 anche avanti all'autorità giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.

2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1 venga adita l'autorità giudiziaria italiana, non si applica l'articolo 410 del codice di procedura civile.

CAPITOLO V
**INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI
FAMILIARI**

Condizioni generali

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è **riconosciuto agli stranieri titolari di:**

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo (rilasciato al titolare dello Status di Rifugiato), per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari;
- permesso di soggiorno per ricerca scientifica di qualsiasi durata;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Al cittadino straniero che abbia chiesto il **rinnovo** del permesso entro i 60 giorni successivi alla scadenza ed è **in possesso di ricevuta** attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta, può essere rilasciato il **nulla-osta al ricongiungimento**.

Le disposizioni riguardanti il ricongiungimento familiare **non si applicano:**

- a) quando il cittadino straniero ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio ovvero delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
- c) quando il cittadino straniero è titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato quando ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 T.U.).

Il cittadino straniero **può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:**

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli];
- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comportino invalidità totale;
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento **deve dimostrare** la disponibilità:

1. **di un alloggio adeguato** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'ASL competente. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Inoltre:

- qualora il richiedente il ricongiungimento familiare indichi un alloggio diverso da quello di attuale residenza, il requisito della disponibilità dell'alloggio potrà essere considerato soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intenda

trasferirsi in esso all'arrivo dei familiari richiesti sia nel caso in cui il richiedente intenda assicurare agli stessi una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria;

- se il richiedente è ospite deve allegare una dichiarazione del titolare dell'appartamento, attestante il consenso ad ospitare anche i familiari congiunti;
- in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito da:
 - una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento;
 - da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

2. **di un reddito minimo annuo** non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. E' in ogni caso richiesto un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale:

- per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici
- per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

3. **di una assicurazione sanitaria o di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale:**

nel caso di ricongiungimento con un genitore ultra sessantacinquenne, il cittadino straniero:

- deve stipulare una assicurazione sanitaria;
- oppure essere in possesso di un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale;
- oppure deve iscriverlo al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo è determinato con un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I cittadini stranieri rifugiati politici non sono tenuti a tali obblighi.

Ai familiari stranieri di cittadini italiani, di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo si applicano le disposizioni contenute nel Dlgs 30/2007 come modificato dal Dlgs 32/2008, fatte salve quelle più favorevoli del TU o del regolamento di attuazione (vedi Paragrafo "Familiari stranieri di cittadino dell'Unione Europea", riportato di seguito).

Ingresso al seguito

I familiari con i quali è possibile il ricongiungimento familiare, nel rispetto delle condizioni di alloggio e reddito di cui sopra, possono fare ingresso in Italia, al seguito del cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi.

E' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia, al genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di un reddito così come riportati in precedenza.

Ricongiungimento familiare dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria

La legge tutela l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.

I familiari che individualmente non hanno diritto allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria godono dei medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare di uno dei predetti status.

Non si applica il trattamento più favorevole in materia di ricongiungimento familiare ai familiari di cittadini stranieri con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che sono stati esclusi o che sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

• **Rifugiati**

Il cittadino straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e secondo le medesime procedure riportate sopra. Il rifugiato non è tenuto a dimostrare la disponibilità di un alloggio, di un reddito minimo e di una assicurazione sanitaria come previsto per la generalità dei casi.

Il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare non può essere motivato unicamente per l'assenza dei documenti comprovanti il rapporto di parentela con i familiari con i quali è richiesto il ricongiungimento.

Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado.

• **Beneficiari di protezione sussidiaria**

Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni previste per la generalità dei casi, per cui è tenuto a dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito adeguato e di tutti gli altri requisiti (vedi il *Paragrafo "Condizioni generali"* di questo Capitolo).

La domanda di ricongiungimento familiare presentata dal cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria non può essere respinta esclusivamente per l'assenza dei documenti comprovanti il rapporto di parentela con i familiari.

Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria **presenti sul territorio nazionale** che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del T.U. (vedi il paragrafo "*Il permesso di soggiorno per motivi familiari*" , riportato di seguito in questo Capitolo).

Procedure

La domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo SPORTELLINO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE presso la PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO competente per il luogo di dimora del richiedente.

A partire dal 10 aprile 2008 è stata attivata la procedura informatizzata (telematica) per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito. L'interessato può direttamente compilare la domanda collegandosi al sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e seguendo le relative indicazioni oppure può rivolgersi ai Patronati e gli Enti Locali abilitati.

Dopo aver acquisito per via telematica la domanda di ricongiungimento, lo Sportello Unico richiede alla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e predispose la convocazione del richiedente affinché fornisca in duplice copia la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito previsti. Solo nel caso in cui il cittadino straniero presenti in modo completo la documentazione richiesta, lo Sportello Unico ne restituirà una copia contrassegnata da cui risulti la data di presentazione della domanda e della documentazione.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione dopo aver acquisito dalla Questura il parere suddetto e la documentazione dal richiedente, rilascia il nulla osta oppure adotta un provvedimento di diniego dello stesso.

Il Nulla-osta è utilizzabile entro 6 mesi dalla data di rilascio.

Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta senza che lo Sportello Unico abbia assunto un qualsiasi provvedimento, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Rilascio del visto e dimostrazione dei rapporti di parentela

Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero al familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta, dopo che è stata accertata l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, di coniugio, di minore età, lo stato di salute, la condizione di "a carico" del familiare per il quale è stato richiesto il ricongiungimento.

Qualora i rapporti di parentela non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione fornita, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati. E' evidente che tale soluzione non può essere adottata quando si tratta di comprovare lo stato di coniugio.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari

Entro otto giorni dall'ingresso, il cittadino straniero deve recarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per compilare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Quest'ultima dovrà essere spedita da uno degli uffici postali abilitati alla Questura che successivamente convocherà l'interessato per i rilievi fotodattiloscopici e per la consegna del permesso di soggiorno elettronico.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari **è rilasciato**:

- al **cittadino straniero** che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
 - in questo caso, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se viene accertato che il matrimonio o l'adozione del minore hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato;
- agli **stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo** da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
 - in questo caso il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole;
- al familiare straniero **regolarmente soggiornante** in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
 - in tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari; la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;
 - **si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno** nel caso in cui si tratti di un familiare del cittadino straniero al quale è riconosciuto lo status di rifugiato politico;
- al **genitore straniero, anche naturale, di minore italiano** residente in Italia;
 - in tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana;
- ai familiari del titolare dello **status di protezione sussidiaria** presenti (non è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno regolare) sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status.
- agli stranieri **conviventi con parenti** entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana per effetto del divieto di espulsione previsto dal T.U.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari:

- ha una validità che non può essere superiore a due anni, tranne nel caso dei familiari del titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica;

- ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo;
- può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio in ogni caso e in modo particolare nelle seguenti altre situazioni:
 - in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio;
 - al compimento del diciottesimo anno di età del figlio che non ha ottenuto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo congiuntamente ai suoi familiari;
- consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Tutela giurisdizionale

L'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, contro:

- il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare;
- il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (compreso il mancato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero).

Il Tribunale sentito l'interessato procede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile; il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Familiari stranieri di cittadini dell'Unione Europea

L'ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari stranieri dei cittadini dell'Unione Europea è regolato dal Dlgs 30/2007 modificato dal Dlgs 32/2008. Tale norma si applica anche ai familiari stranieri dei cittadini italiani, dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, della Svizzera e di San Marino.

I familiari del cittadino dell'Unione Europea ammessi a soggiornare in Italia sono:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Ue un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

Il familiare straniero che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione Europea ha diritto:

- a fare ingresso in Italia se in possesso di passaporto e del visto, se richiesto;
- di soggiornare per periodi non superiori a tre mesi senza alcuna condizione o formalità e sono tenuti agli stessi adempimenti richiesti ai cittadini italiani per lo svolgimento delle attività consentite;

- per periodi di soggiorno non superiori a tre mesi, a soggiornare in Italia finché ha le risorse economiche che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità che dovrebbero essere stabilite con un decreto del Ministro dell'Interno, ad oggi non ancora emanato. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro hanno diritto a soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi, purché richiedano direttamente alla Questura competente per territorio di residenza o tramite la presentazione dell'apposito Kit agli Uffici postali, il rilascio della «**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**».

Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

- del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;
- di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

La Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è rilasciata gratuitamente, salvo rimborso materiale.

La Carta rimane valida in caso di assenze temporanee e per alcuni giustificati motivi.

Il **decesso** del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che:

- essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente; quando non si realizza tale circostanza, il titolo di soggiorno posseduto può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio;
- oppure dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma;
- oppure dimostrino di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, tali da non divenire un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

La **partenza** del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo **decesso** non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi. Tale diritto permane fino al termine degli studi.

Il **divorzio** e l'**annullamento del matrimonio** con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui uno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

- il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
- l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
- il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie;
- in alternativa, il titolo di soggiorno posseduto può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione ed ha diritto di richiedere alla Questura il rilascio della “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.

Le interruzioni del soggiorno in Italia che superano, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della Carta di soggiorno permanente.

Per i diritti riconosciuti ai cittadini non appartenenti all'Ue familiari di cittadini dell'Unione Europea, si vedano i *Capitoli VI e VII*.

CAPITOLO VI

**LA CIRCOLAZIONE ED IL SOGGIORNO
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Ambito di applicazione

L'ingresso e il soggiorno del cittadino dell'Unione Europea e dei suoi familiari (anche con cittadinanza di un Paese non appartenente all'Ue) sono regolati dal Dlgs 30/2007 (che recepisce la Direttiva Ce 2004/38/CE), successivamente modificato dal Dlgs 32/2008. La normativa precedentemente in vigore è stata definitivamente abrogata.

Il Decreto Legislativo 30/2007 si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari come di seguito definiti che lo accompagnano o lo raggiungano.

Oltre che ai cittadini dell'Unione Europea, il Dlgs 30/2007 e le sue successive modificazioni si applicano ai cittadini:

- dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- della Svizzera;
- della Repubblica di San Marino;
- non aventi la cittadinanza italiana familiari di cittadini italiani.

Il Testo Unico sull'immigrazione non si applica ai cittadini dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario in esso contenute. In ogni caso, l'articolo 28 del T.U. stabilisce che ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea si applicano le disposizioni del Dlgs 30/2007, fatte salve quelle più favorevoli contenute nel Testo unico medesimo o nel Regolamento di attuazione. Quest'ultimo richiamo è di fondamentale importanza perchè l'articolo 19 comma 1 lettera c) del T.U. prevede il divieto di espulsione “... nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana...”, con tutto ciò che ne consegue in termini di rilascio di autorizzazione al soggiorno.

I familiari

Secondo la normativa riguardante l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini dell'Unione Europea, sono considerati familiari:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Ue un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

Lo Stato dove il cittadino dell'Ue vive, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

- ogni familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che non rientri tra quelli nominati prima, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

Diritto di circolazione nell'Unione Europea

Il cittadino dell'Unione in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare l'Italia per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

Per i minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

L'ingresso

Sono ammessi nel territorio nazionale:

- il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro,
- e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido.

I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, quando è richiesto. I visti sono rilasciati dalla Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste. Il possesso della “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione” in corso di validità:

- esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi del visto;
- non prevede che vengano apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il respingimento

Non si procede al respingimento alla frontiera del cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta:

- fa pervenire i documenti necessari;
- ovvero dimostra con altra idonea documentazione, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Dichiarazione di presenza

Il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità che dovrebbero essere stabilite con un decreto del Ministro dell'Interno, ad oggi non ancora adottato. Diversamente, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, purché siano in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Tale principio si applica anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale secondo le modalità riportate sopra.

I cittadini comunitari e i loro familiari (anche cittadini non Ue) che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi, sono tenuti a rispettare i medesimi adempimenti previsti per il cittadino italiano per lo svolgimento delle attività consentite (compreso lo svolgimento di una attività di lavoro o la ricerca della stessa).

I cittadini dell'Unione ed i loro familiari mantengono il diritto di soggiorno per periodi fino a tre mesi finché:

- hanno le risorse economiche come definite dall'art. 29 comma 3 lettera b) del T.U. (si veda il box sotto riportato) per non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante;
- finché non costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per quanto concerne la copertura dell'assistenza sanitaria durante i periodi di soggiorno non superiori a tre mesi si rinvia al *Capitolo IX al paragrafo "Assistenza sanitaria per i cittadini per i cittadini comunitari"*.

Articolo 29 comma 3 lettera b) del T.U.

*"...un reddito **minimo** annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale **aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere**. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici **ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria** e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente ..."*

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per uno dei motivi elencati prima, per un periodo superiore a tre mesi, si applicano le disposizioni normative in materia di anagrafe valide per i cittadini italiani.

Il cittadino comunitario pertanto, è tenuto all'iscrizione all'anagrafe del Comune di abituale dimora, quando sono trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia. In tale circostanza è rilasciata immediatamente

una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

Per l'iscrizione anagrafica oltre a quanto normalmente previsto per tale adempimento, il cittadino dell'Unione deve produrre specifica documentazione a seconda della motivazione del soggiorno.

Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- **è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;**
 - in questo caso è tenuto a produrre al Comune la documentazione attestante lo svolgimento di una attività lavorativa, subordinata o autonoma (si veda il box “Documentazione per l'iscrizione anagrafica per motivi di lavoro”, riportato di seguito);

DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER MOTIVI DI LAVORO

L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un'attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro. Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore.

Lavoro subordinato

In caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

Lavoro subordinato dei cittadini Neocomunitari

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di soggiorno per motivi di lavoro occorre tenere presente che i cittadini dei Paesi neocomunitari (Romania e Bulgaria), relativamente all'accesso al mercato del lavoro sono attualmente soggetti ad un regime transitorio, che durerà almeno fino al 31 dicembre 2008.

Il regime transitorio prevede che per i cittadini di tali Paesi l'accesso al lavoro dipendente sia liberalizzato per alcuni settori, mentre per i restanti sia subordinato al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

In particolare, l'accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

Per tutti i restanti settori produttivi i datori di lavoro dovranno inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro. Il lavoratore dovrà produrre tale documentazione al Comune ai fini dell'iscrizione anagrafica così come disciplinato dal decreto legislativo 30/2007.

La documentazione relativa al nulla osta menzionato non andrà richiesto a coloro che al 1° gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, poiché il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da quella data solo per i nuovi ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato, nei confronti dei cittadini provenienti dai Paesi neocomunitari.

Lavoro autonomo

In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

- **dispone per sé stesso e per i propri familiari:**
 - di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
 - e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - in questo caso dovrà produrre al Comune la documentazione attestante:
 - la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri previsti per il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del T.U.;
 - nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

- **è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone**, per sé stesso e per i propri familiari:
 - di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione;
 - e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - in questo caso dovrà produrre al Comune:
 - l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa;
 - la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi;
 - la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri previsti per il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del T.U.;

- **e' familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione Europea che ha diritto di soggiornare per uno dei motivi riportati in precedenza;**
 - quando non ha diritto a soggiornare autonomamente per uno dei motivi indicati sopra, il familiare dovrà produrre al Comune:
 - un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;
 - un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
 - l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

Il cittadino dell'Unione Europea può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Dpr. 445/2000.

Ricorsi

- Contro il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno (inferiore o superiore a tre mesi) è prevista la presentazione del ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Mantenimento del diritto al soggiorno

I cittadini dell'Unione ed i loro familiari mantengono il diritto di soggiorno per periodi fino a tre mesi finché:

- hanno le risorse economiche come definite dall'art. 29 comma 3 lettera b) del T.U. per non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante;
- finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

I cittadini dell'Unione e i loro familiari conservano il diritto a soggiornare per periodi superiori a tre mesi finché permangono i requisiti che hanno consentito il riconoscimento di tale diritto.

Il cittadino dell'Unione che ha acquisito il diritto a soggiornare perché svolge una attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva tale diritto quando:

- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- **è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale**, purché sia iscritto al centro per l'impiego ed abbia reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- **è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale** purché sia iscritto al centro per l'impiego ed abbia reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; in tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- **frequenta un corso di formazione professionale**; salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora:

- i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
- i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro;
 - in tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi;
 - ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.

Conservazione e mantenimento del diritto di soggiorno da parte dei familiari

Il Dlgs 30/2007 interviene in modo preciso in merito:

- alla conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione Europea (art. 11);
- al mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio (art. 12).

Diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente. La continuità del soggiorno non è pregiudicata:

- da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari;
- da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

In generale, hanno diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo di soggiorno continuativo di cinque anni, quando:

- il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia oppure a seguito di un pensionamento anticipato;
- il lavoratore subordinato o autonomo che cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente; nel caso di infortunio sul lavoro sono previste condizioni più favorevoli;
- il lavoratore subordinato o autonomo che in determinate condizioni di soggiorno in Italia, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro;
- **i familiari, qualunque sia la loro cittadinanza**, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente per una delle ragioni finora esposte.

Sono previste condizioni più favorevoli per l'ottenimento del diritto di soggiorno permanente, in deroga al requisito dei cinque anni di soggiorno, per coloro che:

- sono coniugati con cittadini italiani o con persone che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio;
- sono familiari di un lavoratore subordinato o autonomo deceduto prima di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente.

A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni previste dalla normativa.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dall'Italia di durata superiore a due anni consecutivi.

Diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione Europea ed ai loro familiari

I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge riserva ai cittadini italiani, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Ogni cittadino dell'Unione che risiede nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 30/2007 e successive modificazioni nel territorio nazionale, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato CE, salvo deroghe. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

I cittadini dell'Unione e i loro familiari che soggiornano per periodi inferiori a tre mesi o quando hanno fatto ingresso in Italia per cercare un posto di lavoro non godono del diritto alle prestazioni di assistenza sociale.

Per i diritti in materia di sicurezza sociale si veda il *Capitolo VII "Sicurezza sociale"*.

Assistenza sanitaria per il soggiorno in Italia

Il cittadino dell'Unione che svolge una attività di lavoro ed i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, invece, i cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale che deve avere una durata di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno.

I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM – Tessera Europea Assistenza Malattia) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

Limitazioni all'ingresso e al soggiorno

Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per:

- **motivi di sicurezza dello Stato;**
- **motivi imperativi di pubblica sicurezza** (che sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza);

- **altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.**

I provvedimenti di allontanamento:

- sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità;
- non possono essere motivati:
 - da ragioni di ordine economico;
 - da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
- non possono essere adottati unicamente per l'esistenza di condanne penali.

Nell'adottare un provvedimento di allontanamento si deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

I provvedimenti di allontanamento vengono adottati dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora dell'interessato. Il Ministro dell'Interno adotta i provvedimenti di allontanamento:

- per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per chi risiede in Italia da dieci anni e per i minori;
- per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Nel provvedimento di allontanamento viene indicato:

- il termine entro il quale il destinatario deve lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data di notifica e, in casi urgenti, a dieci giorni; se tale termine non dovesse essere rispettato dall'interessato, il Questore esegue immediatamente il provvedimento;
- la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque negli altri casi; se detto termine non dovesse essere rispettato, il destinatario del provvedimento è punito con la reclusione.

È possibile presentare la domanda di revoca del divieto di reingresso quando sia decorsa la metà della durata dello stesso e in ogni caso dopo tre anni. Sulla domanda decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento, entro sei mesi dalla sua presentazione.

L'allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore quando è stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Tutti i provvedimenti emessi dal Questore devono essere convalidati dal Tribunale ordinario in composizione monocratica competente.

Contro il provvedimento **di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per-motivi di ordine pubblico può essere presentato** ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

Contro il provvedimento di allontanamento **per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza** può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a

pena di inammissibilità, al Tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.

I ricorsi possono essere accompagnati da una richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

Allontanamento per cessazione delle condizioni richieste per il soggiorno in Italia

Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che hanno consentito l'acquisizione del diritto di soggiorno.

In questo caso il provvedimento:

- è adottato dal Prefetto anche su segnalazione motivata del sindaco del Comune di residenza o di dimora dell'interessato;
- riporta le modalità di impugnazione e il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese; qualora, tale termine non dovesse essere rispettato, la persona interessata è punita con l'arresto e con una ammenda;
- non prevede un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Il destinatario dell'allontanamento è tenuto a consegnare alla rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese l'attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento consegnatagli al momento della notifica del provvedimento stesso.

Contro il provvedimento di allontanamento disposto per le ragioni sopra esposte può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica al Tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.

Il ricorso può essere accompagnato da una richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

Familiari stranieri di cittadini dell'Unione Europea

Per l'ingresso e il soggiorno dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione Europea si rinvia al *Capitolo V, paragrafo "Familiari stranieri di cittadini dell'Ue"*.

Cittadini Neocomunitari

Sono considerati cittadini neocomunitari i cittadini della Bulgaria e della Romania, paesi entrati a far parte dell'Unione Europea dal 1.01.2007. Di fatto queste persone sono equiparate a tutti gli effetti ai cittadini dell'Ue e agli Italiani sotto molti versanti, tranne che per alcune questioni. Tra queste la più rilevante è quella legata all'accesso allo svolgimento di una attività di lavoro dipendente. Il Governo italiano, infatti, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio almeno fino al 31.12.2008, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato. Rimane privo di alcuna limitazione lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo.

Il regime transitorio predetto prevede l'apertura immediata nei seguenti settori:

- agricolo e turistico alberghiero;
- lavoro domestico e di assistenza alla persona;
- edilizio;
- metalmeccanico;
- dirigenziale e altamente qualificato;
- lavoro stagionale.

Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo SPORTELLO UNICO per l'IMMIGRAZIONE competente di una richiesta di nulla-osta utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale. Si è ritenuto di non far ricorso a quote numeriche.

Lo sportello Unico per l'Immigrazione della provincia dove sarà svolta l'attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della DPL, provvede al rilascio del Nulla Osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore al Comune ai fini dell'iscrizione anagrafica (si veda il box "*DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER MOTIVI DI LAVORO*" riportato sopra).

CAPITOLO VII
SICUREZZA SOCIALE

Aspetti generali

- **Trattamento riservato al cittadino comunitario e ai suoi familiari**

L'art. 19, comma 2, del Decreto Legislativo 30/2007 prevede che *ogni cittadino* dell'Unione Europea (inclusi i cittadini della Romania e della Bulgaria) che risiede nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato dell'UE.

Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Sulla base di tale principio e nel rispetto della normativa relativa al soggiorno, il cittadino dell'UE e i suoi familiari (anche stranieri) possono beneficiare delle prestazioni assistenziali e previdenziali alla pari del cittadino italiano.

Salvo che sia autonomamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, i cittadini dell'Unione e i loro familiari che soggiornano per periodi inferiori a tre mesi o quando hanno fatto ingresso in Italia per cercare un posto di lavoro non godono del diritto alle prestazioni di assistenza sociale.

- **Trattamento riservato ai cittadini stranieri**

L'articolo 41 del Testo Unico in materia di immigrazione, invece, stabilisce che i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno - sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Successivamente però, è intervenuto l'articolo 80 comma 19 della Legge 388/2000, in vigore dal 1.1.2001, che ha stabilito:

- *“...ai sensi dell'art. 41 del TU, l'assegno sociale e le provvidenze (economiche) che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della CARTA DI SOGGIORNO (permesso di soggiorno CE di lungo periodo);*
- *per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal DL 237/98 e dagli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 e successive modifiche...”.*

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale.

I cittadini non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, familiari di cittadini dell'Unione Europea che siano titolari di autonomo diritto o di diritto di soggiorno permanente, godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini UE.

LA GIURISPRUDENZA

In questi ultimi anni l'Autorità Giudiziaria si è più volte pronunciata favorevolmente rispetto a ricorsi presentati contro provvedimenti di diniego adottati dalle Amministrazioni competenti nei confronti di richieste tese ad ottenere quelle misure di sicurezza sociale non erogabili ai cittadini stranieri privi di Carta di soggiorno o di Permesso di soggiorno CE – slp in ragione di quanto stabilito dall'art. 80 comma 19 della Legge 388/2000.

Pensioni

In ragione del principio della parità di trattamento tra lavoratore italiano e quello straniero, a quest'ultimo si applicano le medesime disposizioni assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori italiani.

Pertanto, i lavoratori stranieri che svolgono una regolare attività di lavoro possono ottenere le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.

La pensione di vecchiaia, di anzianità, ed ai superstiti viene erogata ai lavoratori stranieri residenti in Italia alle medesime condizioni previste per i lavoratori italiani.

Assegno sociale

Ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla normativa, sono equiparati ai cittadini italiani:

- i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia;
- i rifugiati politici e i titolari di protezione sussidiaria;
- i cittadini di uno Stato dell'Unione europea (compresi i cittadini della Romania e della Bulgaria, a partire dal 1.1. 2007) e loro familiari (vedi oltre);
- **i cittadini stranieri o apolidi titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), come stabilito dall'art. 80 comma 19 della Legge 388/2000, in vigore dal 1.01.2001.**

I cittadini comunitari ed i loro familiari a carico, anche non aventi la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ma che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale.

L'articolo 20 comma 10 della Legge 133/2008 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale sia corrisposto agli aventi diritto (cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini stranieri) a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Si evidenzia che il messaggio INPS n° 12886 del 04.06.2008 prevede che le sedi Inps, tranne che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell'interessato:

- **sospenderanno** l'erogazione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese del cittadino straniero titolare di assegno sociale; a tale fine

verranno effettuate verifiche periodiche mirate (ad esempio attraverso l'accertamento presso il comune di residenza in Italia a mezzo dell'Autorità di polizia preposta; l'acquisizione di dichiarazioni del consolato; la presa visione dei visti di ingresso e di uscita apposti sul passaporto; le verifiche tramite accertatore di reparto);

- **revocheranno** l'assegno sociale, dopo un anno, se permangono le circostanze che ne hanno determinato la sospensione.

Benefici per gli invalidi civili

Spettano al cittadino straniero soltanto **se possiede il permesso di soggiorno CE di per soggiornanti di lungo periodo** (ex Carta di Soggiorno), in ragione di quanto stabilito dall'articolo articolo 80 comma 19 della Legge 388/2000, in vigore dal 1.1.2001:

- l'assegno mensile di invalidità civile
- la pensione di invalidità civile
- l'indennità di accompagnamento
- l'indennità mensile di frequenza
- la pensione per cieco civile assoluto
- l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto, la pensione per cieco civile parziale, l'indennità speciale per cieco parziale
- la pensione per sordomuto, l'indennità di comunicazione per sordomuto.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

E' da richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n° 306 del 29 luglio 2008 con la quale sono dichiarati illegittimi l'articolo 80, comma 19, della Legge n° 388/2000 e l'art. 9, comma 1, del Testo unico sull'immigrazione che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I cittadini comunitari (compresi i cittadini della Romania e della Bulgaria, a partire dal 1.1. 2007) ed i loro familiari a carico, anche non aventi la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea ma che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, delle prestazioni di invalidità civile.

Spettano **a tutti i lavoratori dipendenti o autonomi, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta:**

- l'assegno ordinario di invalidità,
- la pensione di inabilità,

qualora siano affetti da un'infermità fisica o mentale che provochi una assoluta o parziale impossibilità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa e che possano far valere una determinata anzianità contributiva e assicurativa presso l'Inps.

I **rifugiati politici** e i titolari della **protezione sussidiaria** hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per gli invalidi.

Ai cittadini stranieri **con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno** sono riconosciuti alla pari dei cittadini italiani i benefici non economici, quali:

- la fornitura di protesi o ausili;
- l'agevolazione nell'assegnazione degli alloggi popolari;
- la tessera agevolata e di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico;
- l'esenzione parziale e totale dal pagamento del ticket, etc...

A tutti i cittadini stranieri è riconosciuto:

- il diritto alla iscrizione alle liste dell'ex "collocamento obbligatorio" alla pari del cittadino italiano.

Le convenzioni e gli accordi di sicurezza sociale per chi svolge attività lavorativa in più paesi

Nel caso in cui un lavoratore svolga una attività di lavoro in più Paesi, trovano applicazione le disposizioni delle Convenzioni Internazionali e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale sottoscritti dall'Italia e dai Paesi interessati.

L'obiettivo di tali convenzioni e accordi è quello di garantire ai lavoratori migranti la stessa tutela di natura previdenziale e assicurativa prevista per coloro che lavorano in un solo Stato, che diversamente non riceverebbero da parte dei singoli Stati dove è stata svolta l'attività di lavoro.

In generale, le convenzioni o gli accordi trattano delle prestazioni: di invalidità, di vecchiaia, ai superstiti, in caso di morte, in caso di disoccupazione, in caso di infortuni sul lavoro, in caso di malattia, per la maternità, per i familiari. Per conseguire il diritto a tali prestazioni, di solito, le Convenzioni o gli accordi prevedono la possibilità di cumulare (totalizzare) i periodi assicurativi svolti negli Stati contraenti.

• **La normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale**

Per i lavoratori subordinati ed autonomi e i loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione Europea si applica il Regolamento CE 1408/71 e le modificazioni intervenute successivamente.

Tale regolamento:

- si applica a tutte le legislazioni nazionali riguardanti:
 - ◆ le prestazioni di malattia e di maternità;
 - ◆ le prestazioni di invalidità;
 - ◆ le prestazioni di vecchiaia ed ai superstiti;
 - ◆ le prestazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - ◆ gli assegni di morte;

- ◆ le prestazioni di disoccupazione;
- ◆ le prestazioni familiari.

- tratta dei diritti di sicurezza sociale riconosciuti ai cittadini dell'Unione Europea che abbiano:
 - ◆ svolto un periodo di lavoro all'interno della UE (anche in più paesi diversi);
 - ◆ un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello di residenza;
 - ◆ che sia stato un lavoratore frontaliere nell'ambito dell'Unione Europea;

- è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea, compresi la Romania e la Bulgaria entrati a parte di recente dell'Unione Europea;

- si applica inoltre ai tre Paesi che, pur non essendo membri dell'Unione Europea, hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e dal 1° giugno 2002 alla Confederazione Svizzera.

Anche ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Ue che svolgono attività di lavoro in più Paesi dell'Unione Europea si applicano le medesime disposizioni previste per i cittadini comunitari. Infatti, il Regolamento (CE) n° 859/2003 del 14.05.2003 in vigore dal 1.06.2003 ha esteso anche ai cittadini dei paesi terzi (quindi di Paesi non comunitari) legalmente soggiornanti e residenti sul territorio degli Stati membri dell'UE l'applicazione del Regolamento 1408/71.

- **Le Convenzioni bilaterali**

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con alcuni Stati che non appartengono all'Unione Europea.

Attualmente sono in vigore gli accordi sottoscritti con: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Croazia, ex Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare è erogato ai lavoratori stranieri con le **stesse regole** che valgono per i lavoratori italiani.

La normativa stabilisce che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero **che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica**, salvo che dallo STATO di cui lo straniero è cittadino non sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero non sia stata stipulata tra le parti una convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia.

I cittadini stranieri **rifugiati politici** e titolari della **protezione sussidiaria** vengono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e normativa sul lavoro. Pertanto, viene loro riconosciuto il diritto all'assegno per i familiari residenti all'estero.

I cittadini **della Romania e della Bulgaria** che svolgono in Italia una attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare anche per i familiari residenti nel paese di origine, seguendo le procedure previste per tutti i cittadini dell'Unione Europea che lavorano in un Paese membro diverso di quello di origine.

Indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione – di qualsiasi tipo essa sia - spetta a tutti i lavoratori stranieri, quando ricorrono i requisiti generali previsti dalla normativa: non vi è differenza di trattamento tra lavoratore straniero e italiano.

I lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per **lavoro stagionale** non hanno diritto all'indennità di disoccupazione poiché sono esclusi da tale obbligo assicurativo.

È bene evidenziare che il lavoratore ha diritto all' indennità di disoccupazione anche nel caso in cui espatri (esca dall'Italia) per “brevi periodi” di seguito elencati:

- espatrio di 15 giorni per matrimonio;
- espatrio per malattia propria o di un familiare;
- espatrio di 3 giorni più i giorni necessari per il viaggio, per il lutto di un familiare.

Ciò deve essere comprovato attraverso l'esibizione di idonea documentazione (certificato di matrimonio, certificati medici, certificato di morte ecc.) rilasciata da Enti o Organismi del paese straniero (Messaggio Inps n° 931-2003).

Rimpatrio e trattamento pensionistico del lavoratore straniero

- Lavoratori non stagionali

Dal 10 settembre 2002 è entrata in vigore la nuova formulazione dell'articolo 22 comma 13 del Testo Unico introdotta dalla Legge 189/2002 (ex Legge Bossi-Fini), che prevede:

“... in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335...”

La circolare Inps n° 45-2003 ha fornito le seguenti disposizioni in merito:

- *“... per effetto di tale disposizione (art. 22 comma 13 T.U.) ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro indeterminato o determinato rimpatriati, spetta la pensione di vecchiaia al compimento del 65mo anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo ...*
- *Non deve ritenersi, invece, operante la deroga relativa ai requisiti minimi contributivi di cui sopra per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di*

vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Resta fermo che anche in quest'ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compimento del 65mo di età sia per gli uomini che per le donne ...

- *In caso di decesso anteriore al compimento del 65mo anno non spetta la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età ... In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65mo anno la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori...*
- *Nulla è innovato per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, per i quali trovano applicazione disposizioni vigenti per le generalità dei lavoratori... ”.*

Per quanto concerne invece, il sistema di liquidazione dei contributi per i lavoratori stranieri che rimpatriavano **prima del 9.09.2002**, il Messaggio Inps n° 18889 del 3.07.2006 ha stabilito che :

- *“... le richieste di rimborso (dei contributi) presentate fino al 9.09.2002 e munite dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della Legge 189/2002, possono essere accolte ...;*
- *...nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei termini e l'ulteriore documentazione sia pervenuta successivamente al 10.09.2002, la liquidazione dei contributi è ammissibile ...;*
- *Nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei termini, ma dalla documentazione risulti che il requisito del rimpatrio definitivo si sia realizzato successivamente al 9.09.2002, non è possibile procedere al rimborso ... ”.*

- Lavoratori stagionali

I contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati a favore dei lavoratori stagionali possono essere trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza, quando ciò è regolato da accordi o convenzioni internazionali. Diversamente è consentita l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 22 comma 13 del Testo Unico e la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Cassa Integrazione Guadagni, Indennità di Mobilità e Indennità per la Tuberculosis

Per tutte le tipologie di Cassa Integrazione Guadagni, per l'Indennità di mobilità e l'Indennità per la tubercolosi, il lavoratore straniero ha gli stessi diritti previsti per il lavoratore italiano.

Indennità di malattia

- Malattia durante il soggiorno in Italia

Il lavoratore straniero ha diritto alle stesse prestazioni previste per i lavoratori italiani.

- Malattia durante il soggiorno all'aetero

Si evidenzia che le circolari INPS n° 136/2003 e n° 95bis/2006 hanno diramato precise disposizioni per ciò che concerne gli adempimenti che i lavoratori che svolgono una regolare attività di lavoro in Italia sono tenuti ad osservare nel caso in cui si ammalano durante soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno sottoscritto con l'Italia accordi che trattano la materia.

In questi casi, viene stabilito che:

- “ *la corresponsione dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. L'adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell'interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all'invio della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all'INPS (eventualmente in copia);*
 - *... si precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia...”*

Assegno per il nucleo familiare concesso dai comuni (art. 65 legge 448/98)

E' un assegno per le famiglie **con almeno tre figli minori**⁴ concesso dai Comuni:

- ai residenti cittadini italiani dal 01.01.1999;
- dal 1.01.2001, ai cittadini comunitari che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi;
- ai cittadini dei Paesi di nuova adesione all'UE (Romania e Bulgaria) regolarmente residenti in Italia, a partire dal 1° gennaio 2007.

Ai cittadini stranieri, inclusi i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, **non viene erogato** questo tipo di assegno.

Assegno di maternità concesso dai comuni (ex articolo 66 legge 448/98 – art.75 Dlgs 151/2001)

Il comune di residenza concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, adottato o affidato dopo il 1° luglio del 1999.

Dal 1.07.1999 l'assegno è stato riconosciuto solo alle madri italiane residenti; dal 1.07.2000, invece, è stato erogato alle donne:

- italiane;
- comunitarie che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi;

⁴ Tali figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

- di cittadinanza straniera purché residenti e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Per le cittadine della Romania e Bulgaria è riconosciuto purché gli eventi (nascite, affidamenti etc..) si siano verificati dopo il 1.01.2007.

L'assegno inoltre, spetta:

- alle cittadine straniere a cui è stato riconosciuto lo Status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- alle cittadine straniere familiari di cittadini dell'Unione Europea (compresi i cittadini italiani) purché residenti nel territorio dello Stato al momento dell'evento e in possesso “**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione**”.

Assegno di maternità dello Stato (ex art. 49 comma 8 legge 488/99 - art.75 Dlgs 151/2001)

Lo Stato concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, affidato o adottato dopo il 1° luglio del 2000, alle madri in possesso di particolari requisiti contributivi Inps.

E' concesso alle cittadine:

- italiane residenti;
- comunitarie che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi [per le cittadine della Romania e Bulgaria è riconosciuto purché gli eventi (nascite, affidamenti etc..) si siano verificati dopo il 1.01.2007]
- straniere residenti e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno);
- straniere familiari di cittadini dell'Unione Europea residenti e in possesso “**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione**”.

Carta acquisti (social card)

L'articolo 81 comma 32 della Legge 133/2008 prevede la concessione **ai residenti di cittadinanza italiana** che versano in condizione di maggior disagio economico di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e per il pagamento delle bollette energetiche.

I cittadini stranieri e dell'UE non godono di tale diritto.

CAPITOLO VIII
DETRAZIONI FISCALI

Detrazioni per familiari a carico

La normativa in materia stabilisce parità di trattamento tra i lavoratori stranieri e italiani per l'erogazione delle detrazioni fiscali per i familiari a carico, residenti in Italia.

Con la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), per gli anni 2007, 2008 e 2009, le modalità per l'erogazione delle detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero vengono sostanzialmente modificate.

L'articolo 21 comma 6-bis del Decreto Legge 269/2003 convertito in Legge 326/2003 che precedentemente regolava la materia è stata definitivamente abrogata.

Per i cittadini stranieri (extra-Ue) fiscalmente residenti in Italia che richiedono le detrazioni per i familiari residenti all'estero tramite il sostituto d'imposta o con la dichiarazione dei redditi, la documentazione attestante lo status di familiare a carico può essere, alternativamente, costituita da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine presente in Italia, con traduzione in lingua italiana e asseverazione (legalizzazione) da parte del Prefetto competente per territorio;
- documentazione con l'apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata (legalizzata), come conforme all'originale, dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di origine.

La richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata oppure da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

CAPITOLO IX

ASSISTENZA SANITARIA

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI STRANIERI

Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale

Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

1. **gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano:**

- **in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;**
- **o siano iscritti nelle liste di collocamento;**

in questo caso viene affermato il principio secondo il quale lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, **a prescindere** dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale;

2. **gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;**

l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno" (art. 42 comma 4 Dpr 394/99 modificato dal Dpr 334/2004). A tale proposito, si richiama la Direttiva del Ministro dell'Interno del 5.8.2006 che riconosce al cittadino straniero la *piena legittimità del soggiorno e il godimento dei diritti che da esso derivano*, durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno, purché vengano rispettati i termini per la presentazione della domanda di rinnovo previsti dalla Direttiva medesima;

è da precisare, in ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno che danno luogo all'iscrizione obbligatoria, che vi può essere una proroga del permesso di soggiorno **per motivi di salute**. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. questa tipologia di permesso di soggiorno deve essere tenuta ben distinta da quello rilasciato per motivi di cure mediche a coloro che fanno ingresso in Italia specificatamente per essere curati in Italia, ai sensi dell'articolo 36 del Testo Unico.

L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sanitaria.

Il diritto all'assistenza sanitaria insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati), pur in assenza di iscrizione alla U.S.L. . Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere anche d'ufficio all'iscrizione al S.S.N., ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dal Testo Unico, fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria del cittadino straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.

A tale proposito è bene prendere in considerazione anche la Direttiva del Ministro dell'Interno del 20.02.2007 in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro e gli effetti che essa ha sul diritto all'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri che si trovano in tale posizione.

Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora.

Iscrizione facoltativa (volontaria) al Servizio Sanitario Nazionale

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante che non rientra nella casistica finora presa in considerazione, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità:

- mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
- oppure mediante l'iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico; in questo caso, deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale determinato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti; si tenga conto che il contributo per l'iscrizione volontaria è valido per l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

È pertanto consentita l'iscrizione volontaria al SSN:

- agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
- ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;
- qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, i lavoratori stranieri individuati dall'art. 27 comma 1 - **lettera a)** [dirigenti o personale altamente specializzato] **lettera - i)** [lavoratori distaccati] - **lettera q)** [giornalisti dipendenti] del T.U.;
- agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari;
- ai titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa;
- al personale religioso.

Non è consentita l'iscrizione al SSN ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cure mediche e per motivi turistici.

Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora.

ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI TEMPORANEO SOGGIORNO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

A partire dal 1° giugno 2003 la normativa relativa a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, contenuta nei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e 574/72, così come modificati ed integrati, trova applicazione anche in favore dei cittadini stranieri non comunitari che siano regolarmente soggiornanti in Italia.

Pertanto per ciò che concerne l'assistenza sanitaria, per tali cittadini stranieri è possibile usufruire dell'assistenza sanitaria in caso di soggiorno temporaneo nei Paesi dell'Unione Europea, purché risultino regolarmente iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali.

Il documento necessario per usufruire dell'assistenza sanitaria durante un temporaneo soggiorno nei Paesi Ue è il possesso della tessera TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) rilasciata dal Paese di provenienza.

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale

Il Testo Unico sull'immigrazione e il relativo Regolamento attuazione disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie:

- sia **agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale** a cui non è consentita l'iscrizione obbligatoria o volontaria al SSN;
- sia **agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno** (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, senza permesso di soggiorno ... etc.)”.

Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN

Agli stranieri regolarmente soggiornanti ma che non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate del SSN:

- le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
- le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Ai cittadini stranieri regolamenti soggiornanti non iscritti al SSN, si applicano le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi intenzionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.

Cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere **urgenti** o **comunque essenziali, ancorché continuative**, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

È inoltre prevista:

- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Il **principio della continuità** delle cure urgenti ed essenziali va inteso nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

Per i cittadini stranieri non regolarmente soggiornati, le prestazioni sanitarie verranno prescritte e registrate attraverso l'assegnazione di un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente) che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Il codice STP è riconosciuto su tutto il territorio nazionale e deve essere utilizzato, tra l'altro, per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

Lo stato di indigenza del soggetto viene attestato al momento dell'assegnazione del codice STP, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch'essa valevole sei mesi, redatta su un apposito modulo.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, ad eccezione delle quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. In particolare, lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell'età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Cittadini stranieri soggiornanti per cure mediche

Per chi fa ingresso e soggiorna in Italia per ricevere **cure mediche** non è prevista l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, la normativa prevede che per ottenere il visto di ingresso per cure mediche e il relativo permesso di soggiorno, l'interessato debba presentare alla rappresentanza Diplomatica italiana anche:

- l'attestazione dell'avvenuto deposito a titolo cauzionale di una somma corrispondente al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste, che dovrà essere versato alla struttura ospedaliera prescelta;
- la documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore.

ASSISTENZA SANITARIA DEI CITTADINI COMUNITARI

Soggiorni di durata inferiore ai tre mesi

L'iscrizione al SSN dei **cittadini comunitari** per soggiorni di **durata** inferiore a **3 mesi** è prevista solo per i **lavoratori stagionali** con regolare contratto di lavoro ed eventualmente per i titolari di modello E106 con validità di tre mesi. Nel primo caso l'iscrizione al SSN è valida per la stessa durata del contratto di lavoro; nel secondo, per la durata del modello E 106.

Le **prestazioni sanitarie** sono assicurate al cittadino comunitario **previa presentazione** di un idoneo **attestato di diritto**. **Qualora il cittadino ne sia sprovvisto**, l'attestato viene **richiesto d'ufficio** dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente dopo aver acquisito le generalità e una copia del documento di riconoscimento dell'interessato.

I cittadini dell'Ue presenti in Italia per turismo o cure mediche non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, se non sono in possesso della TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) rilasciata dal proprio Paese, sono tenuti al pagamento delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

Soggiorni di durata superiore ai tre mesi

Il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale quando:

- **è un lavoratore subordinato o autonomo:** l'iscrizione al SSN deve essere concessa per la durata del rapporto di lavoro; ciò vale anche per i familiari (anche cittadini stranieri, titolari della relativa carta di soggiorno);
- **è familiare, anche non cittadino dell'Unione Europea, di un lavoratore subordinato o autonomo;**

- è familiare anche non cittadino dell'Ue, di cittadino italiano;
- è in possesso di una **ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE**, maturato dopo cinque anni di residenza in Italia; il possesso di tale titolo di soggiorno comporta l'iscrizione a tempo indeterminato al SSN;
- è un disoccupato ed è iscritto nelle liste di collocamento o iscritto a frequentare un corso di formazione professionale;
- è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari rilasciati dalle istituzioni competenti preposte del Paese dell'Unione Europea di provenienza:
 - **modello E 106**: è rilasciato ai lavoratori distaccati in Italia (e ai loro familiari) per conto di una azienda europea che abbia sede fuori dall'Italia, agli studenti esteri che vengono in Italia per seguire un corso di studi, al familiare disoccupato: hanno diritto all'iscrizione al SSN con scelta del medico;
 - **modello E 109 (e modello E 37)**, familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro dell'Ue e residenti in Italia: hanno diritto all'iscrizione al SSN con scelta del medico;
 - **modello E 120**, rilasciato ai richiedenti la pensione di un altro Paese dell'Ue (e ai loro familiari) che risiedono in Italia: hanno diritto all'iscrizione al SSN con scelta del medico;
 - **modello E 121 (e modello E 33)**: titolari di una pensione di un Paese dell'Ue i e loro familiari residenti in Italia; hanno diritto all'iscrizione al SSN con scelta del medico.

Hanno diritto all'iscrizione al SSN anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili quali le vittime della tratta o le vittime di schiavitù ammesse a programmi di assistenza ed integrazione sociale secondo quanto stabilito all'articolo 18 del Testo Unico dell'Immigrazione.

I cittadini dell'Ue presenti in Italia per turismo o cure mediche non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, se non sono in possesso della TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) rilasciata dal proprio paese sono tenuti al pagamento delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

Il Ministero della Salute ha emanato disposizioni specifiche riguardo alle prestazioni sanitarie da erogare alle donne in maternità presenti in Italia che non sono iscritte al SSN. Alle donne in gravidanza tali prestazioni “ *possono essere fornite previa esibizione della TEAM* ”. Per il parto, è necessario il “... *Modello E112 (solo nel caso in cui la donna desidera partorire nello Stato membro ove risiede il marito; donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Paese d'origine per avere l'aiuto delle loro famiglie; donne titolari di borse di studio che partoriscono nell'arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all'estero) ...*”.

Assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia non iscrivibili al SSN

Per i cittadini comunitari dimoranti in Italia senza copertura sanitaria in quanto non assistiti dagli Stati di provenienza e privi di requisiti per l'iscrizione al SSN, il Ministero della Salute ha disposto che dal 1° gennaio 2008 non deve più essere utilizzato né rilasciato il codice STP (si vedano i paragrafi precedenti), così come è stato previsto per il 2007. A queste persone, viene riconosciuto il diritto alle **prestazioni indifferibili ed urgenti**, nelle quali sono incluse quelle relative:

- alla tutela della salute dei minori;
- alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN.

Sono garantite inoltre le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Alcune Amministrazioni Regionali sono intervenute emanando specifiche disposizioni sul tema.

I FAMILIARI

Secondo la normativa riguardante l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini dell'Unione Europea, sono considerati familiari:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

CAPITOLO X

LA CITTADINANZA

Premessa

La cittadinanza definisce l'appartenenza di un individuo ad uno Stato, lo assoggetta al suo ordinamento giuridico e dà la titolarità dei diritti in esso sanciti. In forza della cittadinanza, il cittadino può invocare ovunque - anche fuori dai confini nazionali- la tutela dello Stato di appartenenza.

In Italia la cittadinanza - a seconda dei casi - viene attribuita '**automaticamente**', o '**su richiesta**' dell'interessato; oppure viene '**concessa**' da parte dell'amministrazione. La normativa regola le situazioni di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza.

Dal 1992 è in vigore la Legge n° 91/92, che ha messo ordine alle disposizioni contenute in vari testi legislativi succedutisi a partire dal 1912.

L'ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA

In questi casi l'attribuzione della cittadinanza è un diritto che scatta automaticamente quando ne ricorrano le condizioni.

Per nascita (art. 1 Legge 91/92)

È cittadino per nascita:

- il figlio di padre o madre italiani, indipendentemente dal luogo di nascita (*iuris sanguinis*);
- chi nasce nel territorio italiano (*ius soli*):
 - da genitori sconosciuti o apolidi;
 - da genitori stranieri provenienti da Paesi le cui leggi non prevedono la trasmissione della cittadinanza per i nati all'estero.
- il figlio di genitori sconosciuti trovato in Italia, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
- il figlio minore riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione oppure se viene riconosciuto il suo diritto al mantenimento o agli alimenti.

Per estensione del diritto ai figli minori

È cittadino italiano il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ma solo se convivente in modo stabile ed effettivo con il genitore alla data in cui questo acquisisce la cittadinanza; la convivenza deve essere opportunamente documentata.

Per adozione

È cittadino italiano il minore straniero adottato da genitori di cui almeno uno sia italiano. Qualora solo uno dei genitori sia italiano e contemporaneamente il minore acquisti anche la cittadinanza

dell'altro genitore straniero, non dovrà più essere scelta una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

In tutti questi casi l'attribuzione della cittadinanza, essendo automatica e contestuale all'iscrizione nei registri dello Stato Civile, non richiede nessuna procedura, fatta salva la eventuale necessità di presentare la documentazione necessaria a comprovare la situazione specifica.

L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

Ha diritto di diventare cittadino italiano, presentando una apposita richiesta, lo straniero o apolide nei seguenti casi.

- **Chi è nato in Italia** e vi abbia risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età. L'interessato deve però dichiarare entro il 19esimo anno di età di voler acquistare la cittadinanza italiana (senza perdere quella di origine); la dichiarazione va resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, corredandola con la documentazione relativa alla residenza e all'atto di nascita. Per ciò che concerne eventuali “periodi di residenza scoperti” o di assenza dall'Italia, il Ministero dell'Interno ha diffuso alcune disposizioni tese a rendere meno rigida l'interpretazione della norma (**circolari del Ministero dell'Interno del 5.02.2007 e del 7.11.2007**).
- **Chi ha 'origini italiane'**. Diventa cittadino italiano lo straniero o l'apolide il cui padre o madre o almeno uno dei nonni (materni o paterni) sia stato cittadino italiano per nascita (anche se la cittadinanza in seguito è stata perduta per rinuncia prima o dopo la nascita del figlio):
 - se presta servizio militare in Italia e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - oppure se accetta un impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - oppure se al compimento del 18mo anno di età risiede in Italia da almeno due anni e dichiara entro il 19mo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.

La dichiarazione va resa, a seconda dei casi, davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, o davanti all'autorità consolare se residenti all'estero, corredandola dell'atto di nascita e, a seconda dei casi, del certificato di cittadinanza italiana del genitore, di almeno uno dei nonni, del certificato di residenza (per i cittadini stranieri di origine italiana si veda anche il *Paragrafo “Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione”*, riportato di seguito).

- **Il figlio maggiorenne** riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione. Si conserva la propria originaria cittadinanza ma si può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento (o dalla dichiarazione giudiziale). La dichiarazione va resa, a seconda dei casi, davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, o davanti all'autorità consolare se residenti

all'estero, corredandola con l'atto di nascita, l'atto di riconoscimento, il certificato di cittadinanza del genitore.

LA CITTADINANZA PER MATRIMONIO

Chi si è unito in matrimonio con cittadino italiano (**art. 5 e 6**), quando risiede da almeno sei mesi dopo il matrimonio nel territorio italiano oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, a condizione che:

- non siano intervenuti né separazione legale, né divorzio, né annullamento del matrimonio;
- il coniuge straniero non abbia subito condanne (con sentenza definitiva) per:
 - uno dei delitti previsti dal libro II, titolo I, capi I, II, III del codice penale (delitti contro la personalità internazionale dello Stato, delitti contro la personalità interna dello Stato, delitti contro i diritti politici del cittadino);
 - delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - reati non politici con reclusione superiore ad un anno da parte di autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
 - non sussistano comunque, nel caso specifico, comprovati motivi di sicurezza per la Repubblica.

In questo caso, la domanda va presentata al Prefetto della provincia di residenza anche tramite il Comune di residenza, o all'autorità consolare se residenti all'estero.

In caso di documentazione incompleta o irregolare, l'amministrazione che ha ricevuto la domanda deve richiedere all'interessato entro trenta giorni le opportune integrazioni o regolarizzazioni. Se l'interessato non provvede a ciò, la domanda viene dichiarata inammissibile.

Se vi sono procedimenti penali in corso la procedura per la naturalizzazione rimane sospesa fino a sentenza definitiva. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi.

I nuovi regolamenti emanati in materia stabiliscono che la procedura relativa all'acquisto della cittadinanza per matrimonio deve essere conclusa entro due anni dalla data di presentazione della domanda.

Se il Ministro dell'Interno, per cause ostative di cui sopra o per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica respinge l'istanza presentata dal coniuge straniero, quest'ultimo può ripresentare la stessa dopo 5 anni.

Qualora l'istanza non venga respinta, il decreto di conferimento della cittadinanza viene trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda, la quale deve notificarlo all'interessato entro 15 giorni.

Entro sei mesi dalla notifica deve essere prestato giuramento davanti all'Ufficiale di Stato civile, o all'autorità consolare se residenti all'estero da parte dell'interessato. Il mancato giuramento entro i termini stabiliti fa decadere l'attribuzione della cittadinanza.

LA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

La cittadinanza può essere concessa allo straniero (art. 9):

- che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno 5 anni;
- che è residente ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni;
- maggiorenne adottato da un cittadino italiano e risiede in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
- che è stato affiliato da un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge n. 184/83 sull'adozione e risiede legalmente in Italia da almeno sette anni dopo l'affiliazione;
- del quale il padre o la madre o i nonni siano stati cittadini per nascita o che siano nati nel territorio della Repubblica Italiana a condizione che risieda da almeno 3 anni in Italia, (sono equiparati ai cittadini per nascita anche coloro che risiedevano nei territori dell'impero austro-ungarico ed erano emigrati prima del 16.7.1920);
- che è cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea e risiede in Italia da almeno 4 anni;
- che è apolide o titolare di Status di rifugiato politico e risiede da almeno 5 anni in Italia;
- ha reso notevoli servizi all'Italia, ovvero quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato – in questo caso la cittadinanza è concessa su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato;

La domanda di naturalizzazione va presentata al Prefetto della provincia di residenza, anche tramite il Comune di residenza, o all'autorità consolare se residenti all'estero.

Alla domanda occorre allegare:

- la documentazione concernente la specifica situazione in base a cui viene richiesta la concessione della cittadinanza, tesa a dimostrare il possesso dei requisiti;
- ulteriori documenti quali ad esempio: l'estratto dell'atto di nascita, i certificati degli stati esteri di origine e di residenza relativi ai precedenti penali e ai carichi penali, tradotti e legalizzati; l'autocertificazione del certificato penale e dei carichi pendenti relativi ai periodi di residenza in Italia;
- autocertificazione dei redditi conseguiti nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

In caso di documentazione incompleta o irregolare, l'amministrazione che ha ricevuto la domanda deve richiedere all'interessato entro trenta giorni le opportune integrazioni o regolarizzazioni. Se l'interessato non provvede a ciò, la domanda viene dichiarata inammissibile.

L'iter relativo all'acquisto della cittadinanza per concessione deve essere concluso entro due anni dalla data di presentazione della domanda.

Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ripresentare la domanda dopo un anno dal provvedimento di rigetto, solo nei casi previsti dal presente paragrafo.

Qualora l'istanza venga accolta, il decreto di concessione della cittadinanza viene trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda, la quale deve notificarlo all'interessato entro 15 giorni.

Entro sei mesi dalla notifica deve essere prestato giuramento davanti all'Ufficiale di Stato civile, o all'autorità consolare se residenti all'estero. Trascorso detto termine, occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione della cittadinanza. Il decreto di concessione non ha effetto se non si presta il giuramento di fedeltà.

LA DOPPIA CITTADINANZA

Con la legge 91/92 è possibile mantenere la doppia (o plurima) cittadinanza. Naturalmente ciò si verifica solo se anche l'altro paese di cui la persona è cittadino consente di mantenere la nazionalità. Nel caso le leggi estere non permettano ai propri cittadini di avere contemporaneamente più cittadinanze, l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta la rinuncia all'altra.

IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

La cittadinanza italiana può essere riacquistata nei seguenti casi:

- l'ex-cittadino italiano la riacquista automaticamente se ha stabilito da 1 anno la residenza in Italia e non dichiara espressamente entro questo termine parere contrario al riacquisto;
- l'ex cittadino non residente in Italia riacquista la cittadinanza con esplicita dichiarazione se:
 - presta servizio militare in Italia, con preventiva dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza;
 - oppure è assunto in un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (anche all'estero); in qualsiasi momento può dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza;
 - dichiara di voler riacquistare la cittadinanza, a condizione che fissi la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione;
- chi ha perduto la cittadinanza per non aver ottemperato all'intimazione del Governo di abbandonare l'impiego o la carica accettati per uno Stato straniero o per un ente internazionale non riconosciuto dall'Italia, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, è assoggettato a condizioni più onerose per riacquistare la cittadinanza:
 - deve provare di aver abbandonato l'impiego vietatogli dal Governo;
 - deve dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza;
 - deve aver stabilito la residenza in Italia da almeno due anni.

LA PERDITA DELLA CITTADINANZA

Si perde la cittadinanza nei seguenti casi:

- a seguito di esplicita rinuncia;
- per avere accettato un impiego pubblico o per avere prestato il servizio militare in uno Stato estero, senza seguire l'intimazione di abbandono degli stessi da parte del Governo italiano;
- se durante lo stato di guerra con un paese estero:

- si è accettato o non si è abbandonato un impiego o una carica pubblici in quel paese;
 - si è prestato servizio militare senza esservi obbligato;
 - si ha acquistato volontariamente la cittadinanza di quello stato;
- in caso di revoca dell'adozione l'adottato perde la cittadinanza italiana se il provvedimento di revoca dell'adozione è causato dall'adottato stesso, ma solo se questi possiede o riacquisti un'altra cittadinanza (**art. 2**).

APPENDICE

**TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO DEL
MINISTERO DEGLI ESTERI**

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO
DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

v.Schengen	v.Nazionale	finalità	requisiti e condizioni
	Adozione	consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottandi, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità straniera	autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (l. 31.12.1998, n. 476)
Affari		consente l'ingresso allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali o di cooperazione industriale	documentazione comprovante la condizione di operatore economico-commerciale del richiedente; documentazione attestante l'effettiva finalità economico-commerciale del viaggio; documentazione dell'impresa invitante; mezzi economici di sostentamento; titolo di viaggio; disponibilità di un alloggio
Cure mediche	Cure mediche	consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Può essere rilasciato anche all'accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento	dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data d'inizio, la durata ed il costo presumibile; attestazione della struttura sanitaria che confermi l'avvenuto deposito di almeno il 30% del costo complessivo del trattamento; risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese; titolo di viaggio. Autorizzazione del Ministero della Sanità – ovvero specifica Delibera Regionale – per le cure da prestarsi nell'ambito dei Programmi d'intervento Umanitari autorizzati
	Diplomatico	rilasciato allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio – per accreditamento o notifica - presso le Rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E' rilasciato anche agli stranieri componenti il suo stretto nucleo familiare convivente	richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO
DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

	Familiare al seguito	consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda seguire in Italia il familiare cittadino italiano – o di un paese dell'Unione Europea, ovvero di un paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998.	il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall'art. 29 del TU 286/1998, richiedendo lo specifico <i>Nulla Osta per Familiare al Seguito allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio Territoriale competente.</i> Per il familiare straniero a seguito di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio del suddetto Nulla Osta : il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest'ultimo mediante apposita dichiarazione
Gara sportiva		consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che sia chiamato a partecipare a manifestazioni di carattere sportivo	richiesta avanzata, nel caso di disciplina sportiva riconosciuta, da parte del Comitato Olimpico Italiano o della Federazione Sportiva interessata. In tutti gli altri casi, in presenza degli stessi requisiti richiesti per il rilascio del visto per <i>turismo</i>
Invito		consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma notorie, a partecipare a particolari eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere politico, scientifico, culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante. Può essere rilasciato anche allo straniero convocato, o invitato, dall'Autorità Giudiziaria italiana	formale invito dell'Istituzione invitante, con il quale questa s'impegna anche a farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero; titolo di viaggio; atto di convocazione dell'Autorità Giudiziaria italiana

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO
DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

<p>Lavoro autonomo</p>	<p>Lavoro autonomo</p>	<p>consente l'ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - d'età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l'obbligo minimo di scolarità - che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato</p>	<p>dichiarazione circa la “non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, o del titolo abilitativo”, rilasciata dall'amministrazione preposta; attestazione circa i parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio o dall'Ordine professionale competente; contratto e certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; dichiarazione del committente che assicuri un compenso superiore al livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese; disponibilità di un idoneo alloggio; Nulla Osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio Territoriale competente (se trattasi di casi riconducibile al contingentamento annuale del Decreto Flussi) ovvero attestazione della competente Direzione provinciale del Lavoro che trattasi di lavoro autonomo e non subordinato (se trattasi di casi fuori dalle quote annuali del Decreto Flussi).</p> <p>Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro autonomo sport).</p> <p>Copia del contratto, con firma autenticata del gestore; dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente italiano inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente che trattasi di lavoro autonomo e non subordinato; idonea certificazione professionale; Nulla Osta della Questura competente; idonea sistemazione alloggiativa (lavoro autonomo spettacolo)</p>
-------------------------------	-------------------------------	---	---

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO
DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

Lavoro subordinato	Lavoro subordinato	<p>consente l'ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - d'età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l'obbligo minimo di scolarità - chiamato in Italia a prestare attività lavorativa a carattere subordinato</p>	<p>Nulla Osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio Territoriale competente.</p> <p>Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro subordinato sport).</p> <p>Autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla Direzione Generale per l'Impiego, Segreteria Collocamento Spettacolo (lavoro subordinato spettacolo).</p> <p>Convenzione tra straniero e Istituto di ricerca e Nulla Osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio Territoriale competente (lavoro subordinato ricercatori).</p>
Missione	Missione	<p>consente l'ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che rivesta carica governativa, o sia dipendente di Pubblica Amministrazione, di Ente Pubblico, di Organizzazione Internazionale, inviato in Italia nell'espletamento della sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità, ovvero il privato cittadino che per l'importanza della sua attività e per lo scopo del soggiorno possa ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia. Analogo visto può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare.</p>	<p>documentazione consona ad attestare la carica ricoperta dal cittadino straniero; richiesta ufficiale di visto d'ingresso</p>

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO
DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

Motivi religiosi	Motivi religiosi	consente l'ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai <i>ministri di culti</i> stranieri - che abbiano già ricevuto <i>ordinazione sacerdotale</i> o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Interno, per l'espletamento della loro attività religiosa o pastorale	documentazione comprovante l'effettiva condizione di <i>religioso</i> ; documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno; titolo di viaggio; mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un'idonea dichiarazione dell'Ente stesso; invito e/o dichiarazione dell'Ente religioso vistato dalla Segreteria di Stato del Vaticano o dalla Nunziatura presente nel Paese di provenienza dello straniero
	Reingresso	concesso solo ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, momentaneamente ed incidentalmente sprovvisti del documento di soggiorno (furto, smarrimento, ecc.) che debbano far rientro in Italia, ovvero allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto (da non più di 60 giorni)	denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti Autorità locali di Polizia; dichiarazione del cittadino straniero che confermi il diritto alla prosecuzione del soggiorno di lunga durata in Italia
	Residenza elettiva	consente l'ingresso al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa	documentazione circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza; ampie e documentate risorse economiche autonome di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità in futuro (cospicue rendite, pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari)

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO
DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

	Ricongiungimento familiare	consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda ricongiungersi in Italia con il familiare cittadino italiano – o di un paese dell'Unione Europea, ovvero di un paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o con il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998	<p>il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall'art. 29 del TU 286/1998 richiedendo il Nulla Osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio Territoriale competente.</p> <p>Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio del predetto Nulla Osta: il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest'ultimo mediante apposita dichiarazione</p>
Studio	Studio	consente l'ingresso, ai fini di soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati	<p>documentate garanzie circa il corso di studio; mezzi di sostentamento nella misura prevista dalle norme; polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie.</p> <p>Per attività di studio che comportano l'esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della Salute</p> <p>Per gli stranieri minori (comunque maggiori di 14) inseriti in un programma di scambio culturale che prevede l'iscrizione ad una scuola superiore italiana, l'Organizzazione culturale interessata o i genitori interessati devono ottenere l'approvazione del programma dal MIUR (che delega alla scuola) e del MAE , Uff. VI DGPC.</p>

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO

DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

Transito aeroportuale		concesso solo ai cittadini di Paesi iscritti nell'elenco di cui all'Allegato 3 della I.C.C., consente al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto	valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale; biglietto aereo o prenotazione
Transito		consente ad un cittadino straniero di attraversare, nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, il territorio dello Spazio Schengen. Può essere concesso solo a condizione che al cittadino straniero sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle Parti contraenti	sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio di un visto di breve durata per <i>turismo</i> ; visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale
Trasporto		consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia, per brevi periodi, per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, per via terrestre o per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati)	documentazione attestante la condizione professionale del richiedente; documentazione inerente l'attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto
Turismo		consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici	adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia; titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione); documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.); eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente

TABELLA DEI VISTI DI INGRESSO

DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

	Vacanze-lavoro	consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei paesi con cui l'Italia abbia stipulato specifici accordi in materia	i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dagli specifici accordi internazionali in materia
--	-----------------------	---	--